SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

(158ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » **(2009)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 2862, 2865, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2885, 2887, 2891, 2892, 2893, 2898, 2901, 2903, 2907
BERGAMASCO 2873, 2886
BERTOLI 2863
FORTUNATI 2864, 2867, 2879, 2880, 2881, 2882, 2893
MOTT 2880
PAGNI 2887
PIOLA, *relatore* . 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2890, 2892, 2893, 2897, 2903, 2907
RODA 2864, 2876, 2879, 2880, 2886, 2893, 2879, 2898
RUGGERI 2868, 2870, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2884, 2885, 2886, 2891, 2893, 2897, 2898, 2901, 2903, 2907
SPAGNOLLI 2864, 2876, 2877, 2878
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2863, 2864, 2867, 2869, 2872, 2874, 2880, 2881, 2884, 2885, 2886, 2887, 2891, 2892, 2893, 2898

« Norme integrative dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, relative all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali » **(2043)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 2850, 2853, 2854, 2855, 2856, 2858, 2860, 2861
BERGAMASCO, *relatore* 2850, 2852, 2853, 2855, 2860, 2861
BERTOLI 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2858, 2859
FORTUNATI . . . 2852, 2855, 2856, 2858, 2859
GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2858, 2859, 2860, 2861
MOTT 2853, 2855, 2856, 2857
PIOLA 2850, 2851, 2852, 2853, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 2859

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giacometti e Mariotti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Milillo e Pessi.

Interviene, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pagni.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Gatto.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, relative all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali » (2043) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, relative all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERGAMASCO, *relatore*. Si tratta di un ritocco alla legge 21 giugno 1960, n. 649, la quale regola l'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali, inquadrandolo alle dipendenze del Ministero delle partecipazioni statali. Tale legge definisce, all'articolo 1, le Aziende patrimoniali dello Stato che il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato a costituire come società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse; all'articolo 4 le Aziende attribuite all'Ente come partecipazione azionaria e, all'articolo 6, quelle che l'Ente potrà assumere in futuro. All'articolo 8 della legge in oggetto è previsto un contributo dello Stato nella misura di 300 milioni per l'esercizio 1959-60 e di lire 700 milioni per quelli dal 1960-61 al 1969-70, per l'incremento e il miglioramento del patrimonio termale di tali aziende. Senonchè è apparso che tale somma era innanzitutto inadeguata e, in secondo luogo, che non faceva fronte alle esigenze relative alle aziende di cui all'articolo 4 — che sono in tutto 5 o 6, ossia la S.A.L.V.A.R. di Merano, la V.I.R.I.L. di Ischia-Lecco, la S.I.C. di Chianciano, la E.L.A.M.I. di Salsomaggiore, la Società napoletana per le terme di Agnano e due piccole Società immobiliari (« Adua » e « Casa nostra ») — e all'articolo 6, ossia quelle che l'Ente potrà assumere, sotto forma di partecipazione in azioni.

Di qui la necessità di un ritocco in due direzioni: prima di tutto al fine di consentire che il contributo previsto sia diretto oltre che al miglioramento del patrimonio anche a garantire emissioni di prestiti e di obbligazioni, ossia consentire all'Ente di ricorrere al mercato finanziario; in secondo luogo di estendere le provvidenze oltre che alle Aziende di cui all'articolo 1 della legge del 1960 anche alle Aziende di cui agli articoli 4 e 6, con l'avvertenza che i contributi saranno destinati ad aumento di capitale. In altre parole, la parte in mano ai privati potrà essere aumentata con denaro proprio dei privati; qualora invece gli azionisti privati non dovessero sottoscrivere proporzionalmente, i contributi suddetti verranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione dell'Ente.

Tutto ciò è disposto dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, il quale, inoltre, all'articolo 3, estende la esenzione fiscale prevista nell'articolo 11 della legge n. 649 del 1960 anche alle Società di cui agli articoli 4 e 6 della legge anzidetta.

Non avrei niente da osservare; rilevo soltanto che nel titolo del provvedimento si parla di norme integrative dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, mentre in realtà si ritocca anche l'articolo 11, come si evince appunto dall'articolo 3, talchè può sorgere l'opportunità di modificare anche il titolo.

PIOLA. È indubbio che con il disegno di legge in esame si riduce la possibilità di intervento dell'Ente, trattandosi di 700 milioni annui, somma veramente minima, irrisoria perchè dovrà essere distribuita su una vasta scala di Società; e così si finirà che più nessuno avrà un contributo concreto, sostanzioso. Senza dire che se i 700 milioni dovessero servire, sia pure in parte, per la emissione di obbligazioni, si ridurrebbe ancor più l'efficacia dell'intervento finanziario, comunque la si renderebbe assolutamente inadeguata alle necessità di tutte

le società facenti parte dell'Ente e che dovrebbero invece incrementare il proprio patrimonio. Non dimentichiamoci che le Società già si trovano in difficoltà per la assoluta impossibilità di fatto di collocare le obbligazioni, chè il mercato non le assorbe.

B E R T O L I . Potrebbe emetterle l'I.R.I.

P I O L A . No, perchè è l'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali che deve farlo, in base alla legge. Certo è che ora esso sarà costretto a ricorrere al credito se vorrà che i programmi predisposti abbiano la loro attuazione.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Vi sono degli emendamenti proposti direttamente dal Governo, a meno che non vi sia qualche senatore che intenda farli propri. Anzitutto un articolo aggiuntivo inteso a modificare l'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, nel senso di abrogarne l'ultimo comma, il quale così recita: « Nei dieci anni dalla loro costituzione almeno l'80 per cento degli utili percepiti dalle società di cui all'articolo 1 saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale ». Che significa ciò? Attualmente, se una Società ha dei larghissimi utili, questi non possono venire impiegati dall'Ente per il potenziamento del patrimonio comune, ma debbono essere necessariamente reimpiegati nella stessa Società. La qual cosa, evidentemente, porta, parlando per assurdo, che qualche Società avrà i pavimenti d'oro e qualche altra non li avrà per nulla. Ecco il motivo per cui si chiede la abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge del 1960: poter più adeguatamente far fronte alle necessità delle varie imprese, dividendo equamente gli utili complessivi. Ad esempio, dirò che Recoaro ha degli utili veramente cospicui, che, in base alla legge n. 649, dovrebbero essere sempre reimpiegati nella stessa impresa di Recoaro. Noi abbiamo invece dei piani di sviluppo che non possiamo assolutamente attuare per altre Aziende perchè queste non dispongono di utili adeguati. Con l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, tale inconveniente gravissimo verrebbe ad essere eliminato.

P I O L A . In sostanza, tutti gli utili, di tutte le Aziende, affluirebbero all'Ente?

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Sì, e l'Ente poi ne stabilirebbe l'assegnazione, a seconda delle necessità delle varie Società.

P I O L A . Con un potere discrezionale assoluto.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* No, dovrebbe operare tenendo conto dei piani di sviluppo che vengono sottoposti al Ministero delle partecipazioni statali e di cui si parla all'articolo 8 della legge del 1960. L'articolo aggiuntivo proposto dal Governo recita: « L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è abrogato ».

B E R T O L I . Sarei d'accordo con il concetto espresso dall'onorevole Sottosegretario Gatto, perchè se vogliamo fare dello Ente di gestione un qualche cosa di funzionale ai fini del coordinamento dell'attività delle varie Aziende termali, è evidente che — così come ha chiaramente sottolineato il rappresentante del Governo — non si può costringerlo a ratificare delle sperequazioni fra le Società stesse che lo compongono. Tuttavia, nutro una perplessità, per quanto riguarda l'opportunità di abrogare la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, perchè viene ad essere anche annullato l'obbligo di reinvestire almeno l'80 per cento degli utili, obbligo che a mio avviso dovrebbe continuare a sussistere.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* L'obbligo del reinvestimento degli utili permane; il penultimo comma dell'articolo 7 della legge del 1960 stabilisce infatti: « Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno

destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle aziende termali ».

B E R T O L I . Va bene, d'accordo.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Una piccola perplessità: può essere giusto il criterio esposto dall'onorevole Gatto, però deve prevalere un concetto di giustizia distributiva, nel senso che vi può essere un'Azienda che merita di essere aiutata, mentre ve ne può essere un'altra per la quale è inutile spendere dei soldi. Ciò ovviamente deve essere rimesso alla discrezione dell'Ente, ma deve essere attuato.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. È ovvio che il denaro va impiegato là dove se ne ravvisa l'utilità e l'opportunità.

P I O L A . L'osservazione del senatore Bertoli è fondata e mi pare che la risposta dell'onorevole Sottosegretario non sia perfettamente aderente al quesito proposto. All'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, numero 649, oltre a quello che il Governo propone di abrogare e ad uno iniziale, vi è un comma centrale il quale così recita: « Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle Aziende termali ». Tale comma rimane invariato; tuttavia si tratta degli utili di esercizio dell'Ente e non di quelli delle singole società, di cui invece si parla nell'ultimo comma, quello che si vorrebbe abrogare. Per conto mio, sarei dell'avviso di non far affluire tutti gli utili all'Ente, punto al quale si arriverebbe eliminando l'ultimo comma, bensì di lasciarne almeno una parte alla discrezione del Consiglio di amministrazione delle singole società, allo scopo di consentire incrementi interni.

B E R G A M A S C O , *relatore*. L'Ente non è che il portatore delle azioni delle Società.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. L'articolo 4 della legge del 1960 dice esattamente: « La proprietà delle partecipazioni azionarie delle Società di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le Aziende termali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

All'Ente autonomo di gestione sono altresì attribuite le partecipazioni azionarie dello Stato nella Società ... » e qui elenca le Società già specificate; quindi per le Aziende che provengono dal patrimonio demaniale la questione ora posta non sorge; sorge invece per quelle di nuova acquisizione o per quelle che non provengono dal patrimonio termale. Evidentemente la norma di cui all'articolo 7 era restrittiva, stabilendo che il 20 per cento degli utili doveva andare necessariamente all'Ente e l'80 per cento rimanere a favore delle stesse Società. Quindi, sostanzialmente, si tratta di togliere il vincolo, la qual cosa si ottiene abrogando l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge del 1960.

B E R T O L I . Io sono del parere che si arrivi alla abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 7, mantenendo peraltro fermo l'obbligo del reinvestimento dell'80 per cento degli utili.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. L'Ente reinveste tutto: è stato costituito proprio per questo.

F O R T U N A T I . Teoricamente potrebbe anche non reinvestire tutti gli utili che gli affluiscono.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Sì, potrebbe destinarli a fondo di riserva. Però bisognerebbe pensare che non eseguisse i suoi compiti statutari, perchè lo scopo per cui è stato creato è proprio quello di provvedere al potenziamento delle Società e all'ampliamento del patrimonio, cioè a tutti quei compiti stabiliti dalla legge del 1960. Immaginare un Ente che non assolva tali compiti significa ritenere che non operi assolutamente.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Forse si può arrivare ad una soluzione intermedia: diminuire la percentuale dell'80 per cento, per esempio al 40 per cento.

P I O L A .. e dovrebbe essere anche conservato l'obbligo, sia pure in forma ridotta, di reinvestire nella propria azienda una parte degli utili, così da conservare alle varie Società un certa autonomia.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia il caso di meditare a fondo la portata dell'emendamento proposto. Anzitutto c'è da chiedersi come mai esso non è stato presentato alla Camera dei deputati, la qual cosa tra l'altro avrebbe consentito di valutarne più dettagliatamente la portata e il significato. Certo è che togliere totalmente gli utili ad una azienda per farli affluire all'Ente, il quale poi li distribuirà in maniera certamente diversa, non è molto piacevole per quell'azienda, la quale potrebbe anche avere predisposto un programma, che potrebbe anche essere già in fase di attuazione, facendo conto proprio sugli utili che prevedeva di poter avocare a sè e che invece ora improvvisamente si vedrebbe distolti. Io credo sia il caso di andare molto cauti, perchè oltre a danneggiare i programmi di qualche azienda si potrebbe anche correre il rischio di far affluire improvvisamente all'Ente una massa di capitali che, impiegata con criterio distributivo, potrebbe anche non produrre positivi effetti Si tratta di un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati alla fine del dicembre scorso, data alla quale è chiaro che molte aziende avevano già predisposto i loro programmi.

P I O L A . Vi è anche l'aspetto diciamo così morale, della mortificazione del lavoro svolto da una Società, la quale è riuscita a creare un organismo redditizio e poi vede i propri utili dirottati verso un'altra strada Tutto ciò non giova di certo all'incremento delle aziende che hanno una conduzione molto redditizia

B E R T O L I Mi pare che le obiezioni finora sollevate siano un po' in contrasto con lo spirito della legge che ha creato l'Ente di gestione delle aziende termali; Ente che ha il compito di coordinare l'andamento delle attività di tutte le Aziende. Se ogni Società dovesse rimanere indipendente sarebbe stato perfettamente inutile creare tale Ente, il quale deve invece servire a equilibrare la gestione delle Aziende in maniera da renderle tutte efficienti e praticare, fino a un certo limite, una politica di costi congiunti. Se togliamo all'Ente tale possibilità, ne rendiamo inutile la costituzione.

Per quanto riguarda l'obiezione, che mi sembra più seria, circa i programmi in corso ad opera delle varie Aziende, i quali potrebbero venire disturbati o bloccati dall'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo, ritengo che ciò non possa avvenire in realtà perchè i programmi di sviluppo delle Aziende devono essere predisposti d'accordo con l'Ente di gestione e, quindi, l'Ente stesso ne terrà conto nella distribuzione degli utili a lui affluiti.

M O T T L'Ente di gestione ha come consulenti degli specialisti in idrologia? Poichè, a mio parere, occorre tener conto delle proprietà più o meno pregevoli delle acque delle Aziende termali.

P I O L A . Non potrebbe il Sottosegretario esaminare l'opportunità, anzichè di una abrogazione totale, di ridimensionare quella percentuale?

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Io anzitutto debbo una risposta a un'esatta osservazione che mi è stata fatta, cioè: perchè questi emendamenti non li avete proposti prima? È vero, non sono stati proposti prima perchè l'Ente di gestione per le aziende termali è, diremo, agli inizi della sua attività; a mano a mano che la sua attività procede si constatano gli inconvenienti e le difficoltà cui dà luogo l'applicazione della legge del 1960 Di qui la necessità di apportarvi alcune modifiche. Durante la discussione avvenuta alla Camera e la discussione di questa mattina in questa Commissione, ci sono stati indicati alcuni inconvenienti. Il problema che si è presentato è stato presso a poco questo: portiamo avanti la legge nel testo approvato dalla Camera, in modo da chiudere un primo episodio, oppure ci conviene introdurre,

in sede di discussione al Senato, queste modifiche, pur sapendo che poi il disegno di legge dovrà tornare alla Camera? Non è preferibile ripresentare *ex-novo* un'altro disegno disegno di legge?

E tutto valutato, malgrado una certa urgenza che ha l'approvazione del disegno di legge così come predisposto dalla Camera, abbiamo ritenuto che fosse opportuno prospettare tutti gli emendamenti in questa sede, anche perchè il disegno di legge presentato alla Camera ha bisogno comunque di un emendamento e quindi, praticamente, potremmo raggiungere due benefici, e portare a termine un complesso di modifiche che mettano l'Ente in condizioni di poter meglio agire.

Ora praticamente la situazione che si presenta è questa: vi sono delle Società che hanno dei larghi utili.

B E R T O L I . Ma questi utili a quanto ammontano all'anno?

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Bisognerebbe avere i bilanci delle varie Società, che variano molto. Vi sono alcune Società che hanno utili minimi, anche perchè ancora non hanno le gestioni aziendali e quindi non sono che delle sub-concessionarie della licenza. Ve ne sono altre che hanno delle possibilità, ma queste vanno largamente finanziate perchè abbisognano di modifiche strutturali notevoli. In linea di massima potrei dire questo: che il patrimonio termale italiano è un patrimonio cospicuo e indubbiamente di natura estremamente interessante e varia, che però è arretrato rispetto al complesso di lavori, di opere e di organizzazione che si è fatto all'estero nelle Aziende termali. Quindi sono necessari investimenti sensibili per rammodernare e per mettere a posto tutta la parte medica. Di qui il complesso di norme che tendono a rendere possibile, attraverso l'Ente di gestione, lo sviluppo e il potenziamento di tutte le varie Aziende, dando a questo Ente una facilità di manovra che adesso evidentemente non può avere poichè l'attuale legge chiude in compartimenti stagni le Aziende, in quanto stabilisce addirittura che i fondi di dotazione di cui all'articolo 8 dovrebbero essere dati in contanti per ogni Società, cosa contraria a ogni buona norma amministrativa, ma soprattutto alla possibilità di rammodernamento e finanziamento delle varie aziende dell'Ente.

Per quel che riguarda l'esistenza o meno di consulenti specialisti in materia medico-idropinica, debbo dire che degli studi sulle varie qualità medicamentose o curative delle acque sono in corso da parte dell'Ente.

Quindi la ragione sostanziale della richiesta di abrogazione dell'ultimo comma dello articolo 7 è dovuta alla necessità di dare all'Ente una maggiore snellezza e una maggiore possibilità di movimento in relazione alla situazione generale. Evidentemente, poi i vari piani delle società vengono rispettati; su questo non v'è dubbio perchè, come ha già detto il senatore Bertoli, tutti i piani vengono esaminati e visti dall'Ente e approvati, oltrechè dall'Ente stesso, anche dal Ministero. Se dunque l'Ente ha stabilito un *tot* per il potenziamento di un'azienda, non c'è pericolo che, con la modifica proposta, vengano sottratti all'azienda stessa i fondi necessari e quindi essa si trovi nell'impossibilità di attuare i suoi piani.

P R E S I D E N T E . Ma supponiamo che vi sia un'azienda di grande importanza la quale non ha molti utili. Ora, se questa fa un piano di sviluppo che importa una somma di capitale ingente, l'Ente gestione dovrà, se vuol rispettare gli impegni, reperire i fondi.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Li piglia dal fondo di cui all'articolo 7 e dal fondo di cui all'articolo 8; cioè i capitali messi a disposizione dell'Ente per questo piano di sviluppo sono i fondi di cui agli articoli 7 ed 8. Evidentemente, nel quadro generale dell'economia dell'Ente, la fonte di cui stiamo discutendo, cioè l'utile delle varie società, è una parte assai relativa di fronte ai bisogni che vi sono per lo sviluppo del patrimonio termale e alle possibilità che attualmente vi sono con gli articoli 7 ed 8. Infatti la modifica sostanziale di questa legge è fatta proprio per poter allargare le possibilità di cui all'articolo 8, che attualmente sono limitate.

Quindi questa non è la fonte principale attraverso la quale l'Ente acquisisce i capitali per lo sviluppo delle aziende: sarà una delle fonti, una specie di auto-finanziamento.

P R E S I D E N T E . Dunque la disposizione di legge per cui ogni azienda dovrebbe destinare l'80 per cento degli utili per il proprio piano di sviluppo, per che scopo è stata fatta?

M O T T . Riduciamo quell'80 per cento a una quota minore, perchè un'aliquota degli utili deve pur restare alle aziende. Se una azienda va bene ed è in via di sviluppo, ha diritto di continuare a svilupparsi.

F O R T U N A T I . Ma sapete benissimo che, quanto all'erogazione dell'utile, attraverso le forme di sviluppo, vi rientra ogni spesa, anche quella per l'idrologo, il consulente, e avanti di questo passo. Io dico che, dal punto di vista del controllo, il Ministro delle partecipazioni statali ha maggiore facilità di farlo direttamente che non attraverso i singoli organi periferici. Se vi è un Ente di gestione, non potete togliere all'Ente il mezzo per effettuare la gestione stessa.

P I O L A . E nemmeno alle società di vivere e svilupparsi secondo propri criteri autonomi.

F O R T U N A T I . Però le società si muovono secondo il programma dell'Ente, e non viceversa.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Per quanto so, oggi come oggi neppure i nostri grandi complessi termali, come Montecatini e Salsomaggiore, sono assolutamente in grado di attuare il proprio potenziamento con i loro utili, che sono minimi, mentre per tutte queste terme i piani di investimento che ha l'Ente sono enormemente più grandi di quanto non sia l'ammontare degli utili. Quindi, sotto l'aspetto della preoccupazione di restringere le possibilità di sviluppo aziendale, vi dico subito che lo sviluppo aziendale non potrebbe avvenire se non vi fosse l'Ente che dà i capitali, perchè gli utili sono assolutamente insufficienti. Evidentemente qui si tratta un po' di una giustizia distributiva, e non si può quindi assolutamente affermare che con questa norma si arresta lo sviluppo delle aziende termali: lo sviluppo si arresta se l'Ente non interviene a dare i mezzi.

B E R G A M A S C O , *relatore.* Io mi permetterei di appoggiare la proposta fatta dal senatore Mott, cosiddetta transazionale, che mi sembra giusta perchè salvaguarda le ragioni dell'Ente e anzi rappresenta un miglioramento rispetto alla legge istitutiva, perchè si tratta di arrivare al 40-50 per cento; e consente un certo interessamento e una certa autonomia da parte delle società che gestiscono le singole aziende, le quali hanno pure il diritto di fare qualche cosa con i denari che ricavano dalle aziende stesse.

B E R T O L I . Io credo che questa questione non possa essere risolta senza dati precisi perchè, dopo le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario, che tutte le aziende, anche quelle che vanno meglio, hanno bisogno, per i loro piani di potenziamento, dell'intervento dell'Ente, questa questione dell'abbassamento della quota di utili da lasciare alle aziende dall'80 al 50, al 40 per cento è una questione di secondaria importanza dal punto di vista pratico; ha invece importanza dal punto di vista del sapere come l'Ente possa regolare la questione, come occorrerebbe ripartire questi utili e quali sono le aziende che hanno più o meno bisogno. O accettiamo il principio perequativo generale che ha esposto il Sottosegretario, oppure, per fissare una percentuale diversa, io credo che avremo bisogno di questi dati.

P R E S I D E N T E . Supponiamo che la questione sia d'ordine generale e quindi non si parli a favore o contro questa o quella azienda; se, invece di dire che le aziende termali sono invitate a versare all'Ente autonomo di gestione l'80 per cento degli utili, si fosse parlato del 40 per cento, non sorgeva nessuna questione. Si tratta di non troncare di botto, completamente, il regime attuale delle società, per cui mi pare anche giusto dare ai consigli di amministrazione, che lavorano tutto l'anno, un certo margine,

che sarà quello che la Commissione crederà di poter dare, al fine di consentire loro una certa possibilità di manovra interna.

B E R T O L I . Questo è ammissibile se le aziende non ricorrono a finanziamenti da parte dell'Ente.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Non proprio tutte; ve ne sono alcune (come Recoaro) che vanno meglio delle altre. Limitando la misura di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, si dà forse una soddisfazione al Consiglio d'amministrazione di qualche società ma si limita il campo di attività dell'Ente, impedendogli una valutazione generale. A me pare che quando un'Azienda va bene, ha degli utili e presenta possibilità di sviluppo, l'Ente ha tutto l'interesse di potenziarla. Nè è vero che le società correranno il rischio di veder compressi i loro piani di sviluppo, bensì avranno la possibilità di vederli esaltati e incrementati. In fondo l'Ente è come un padre, che in una famiglia distribuisce meglio che può i denari che ci sono.

M O T T . Ciò che lascia perplessi è che non vi è alcun preventivo sul quale poterci basare per una decisione. L'Ente può contare su 700 milioni dello Stato, ma poi ci sono anche gli utili delle varie Aziende: bisognerebbe, prima di scegliere un orientamento, conoscere tali dati.

P R E S I D E N T E . Occorre comunque fare una questione di carattere generale, senza scendere all'esame delle singole Aziende perchè altrimenti finiremmo su un terreno difficile e insidioso.

F O R T U N A T I . I bilanci si possono compilare in infiniti modi. Se voi date determinati stimoli a certe aziende, quelle compileranno i bilanci in modo tale da farvi risultare minimi utili.

M O T T . E se togliete loro gli utili, ancora peggio. Io ho vissuto in una di queste gestioni.

F O R T U N A T I . Ed io ci sono passato come paziente e so che c'è una dispersione di mezzi che è grave, sempre attraverso i piani di sviluppo, i quali consistono alla fin fine nel dare diversi milioni ad alcuni consulenti piuttosto che ad altri.

P I O L A . L'Ente farà lo stesso.

F O R T U N A T I . Non è vero, perche non ha degli utili e comunque quelli che gli affluiscono son ben definiti.

B E R T O L I . Sarà magari una persona ad usufruirne.

P I O L A . E sarà il pesce più grosso.

F O R T U N A T I . Se volete che l'Ente provveda al finanziamento di tutti i piani di sviluppo dovrete pur dargli i mezzi per attuare tale politica. Se invece volete che una azienda da un lato possa beneficiare dell'intervento dell'Ente e dall'altro disponga autonomamente degli utili di esercizio, questo è un non senso.

M O T T . Noi non vogliamo una cosa e l'altra, ma l'una, e cioè di mantenere il criterio adottato con la legge del 1960, magari riducendone la misura al 60 per cento.

B E R T O L I . Si trattava di un criterio evidentemente sbagliato.

M O T T . E allora correggiamolo, non occorre ributtare tutto all'aria.

B E R T O L I . Se la cosa era sbagliata, non si deve correggere di un poco in più o di un poco in meno.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Sostanzialmente il concetto della legge in vigore è che quando l'Ente dispone di utili questi vanno al bilancio dello Stato, al Tesoro esattamente. Senonchè, quando la legge stessa è stata varata, si sapeva che vi era un patrimonio da riordinare e da potenziare ed allora il Tesoro ha fatto un sacrificio ed ha detto: per dieci anni non percepirò nulla, anzi darò a

te, Ente, la possibilità di trattenerti gli utili e di meglio potenziare il patrimonio che hai a disposizione. Questo è il quadro entro il quale va riguardato l'emendamento proposto dal Governo. Ossia l'Ente deve attuare un programma complesso e arduo entro dieci anni, e per farlo ha bisogno che tutte le forze finanziarie affluiscano a lui, così da valutare il patrimonio in tutta la sua estensione e quindi decidere come meglio agire nell'interesse delle varie Aziende. Ecco perchè l'Ente chiederebbe di poter comprendere in questo quadro anche gli utili delle varie Aziende, così da avere a disposizione tutti i mezzi in questo suo sforzo generale. E sotto tale punto di vista di principio che va riguardata la proposta di abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge del 1960. In pratica, approvando tale proposta, che cosa avverrà? Che affluirà all'Ente una somma per nulla eccezionale, oggi come oggi, e comunque senza le conseguenze deleterie paventate, perchè anche le aziende che vanno per la maggiore, anzi tutte le aziende che vanno per la maggiore, da Montecatini a Chianciano, a Salsomaggiore, ecc. hanno dei piani di investimento che sono indubbiamente di molto superiori agli utili che percepiscono. Quindi, in fondo, si consentirebbe una maggiore giustizia distributiva e una migliore razionalizzazione del capitale che può essere messo a disposizione dell'Ente per risanare e potenziare il patrimonio generale. Occorre credere e fidarsi un po' di chi ha il compito di valutare e disporre del patrimonio in senso generale, del Ministero che ne approva i piani, degli organi di esecuzione e di controllo che sono previsti dalla legge. Certo si è che se guardiamo l'Ente sotto un determinato profilo, quando diciamo che entro 10 anni deve compiere lo sforzo che gli deriva dalla legge del 1960 e, sotto un altro profilo, gli si crea una situazione chiamiamola così di disparità o di divisione interna tra le varie aziende, il concetto panoramico della possibilità di miglioramento di tutte le società viene ad essere annullato.

Per tale motivo mi permetterei di insistere sull'emendamento proposto, perchè qui non si tratta tanto dell'80, del 60 o del 40 per cento degli utili da devolvere all'Ente, quanto del principio di consentire all'Ente di attuare il suo piano di potenziamento generale con una visione globale ed organica delle necessita.

Per esempio nel Mezzogiorno vi e un piano di sviluppo già studiato e quindi non si può escludere la possibilità dell'acquisizione di aziende termali per sviluppare il patrimonio termale; naturalmente ciò dipende anche dalla disponibilità di tutti i mezzi necessari a fronteggiare un compito di tale portata.

M O T T . Aprendo una parentesi, vorrei pregare il Ministero di mettere ordine nelle varie aziende per ciò che concerne l'attività della classe medica, altrimenti le aziende saranno sempre una fonte di sfruttamento indegno.

P I O L A . Mi pare che il concetto esposto dal Sottosegretario di Stato sia giusto, cioè, quello di dare la possibilità di attuare un piano di sviluppo nell'interesse delle Aziende prese nel loro complesso; però, questo non deve essere portato alle estreme conseguenze, fino al punto di togliere alle Società che sono in attivo la possibilità di usufruire degli utili percepiti per il potenziamento del patrimonio aziendale.

Arrivare alla totale espropriazione degli utili mi pare che non sia nemmeno, nel senso psicologico ed economico, un provvedimento utile e che non corrisponda neppure ad uno scopo d'incitamento e di sprone, per questi consigli di amministrazione, a fare bene.

I due concetti possono essere approfonditi attraverso la proposta fatta dal senatore Mott, sia pure modificata nella percentuale, la quale è una proposta logica, perchè viene incontro alla bontà delle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario e, nello stesso tempo, tutela in qualche modo, se non altro dal punto di vista psicologico, le singole Società.

Certo, se dovessi giudicare dal punto di vista personale, dovrei sostenere la tesi dell'onorevole Sottosegretario di Stato, perchè la norma emendativa da lui proposta giova

ad Acqui e non, viceversa, a Recoaro; ma esaminando la cosa dal punto di vista obiettivo, mi pare che l'emendamento del senatore Mott, anche se ridimensionato nelle percentuali, sia l'unica proposta consistente.

F O R T U N A T I . La norma di cui oggi l'onorevole Sottosegretario di Stato chiede l'abrogazione è una norma di carattere eccezionale. Ora, si tratta di sapere: questa norma, che a suo tempo fu approvata, perchè fu dettata? Fu dettata, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, in vista di un riordino, di uno sviluppo, di un ammodernamento della struttura, dell'organizzazione, della funzionalità. Adesso, si tratta ancora di perseguire uno scopo, quindi, l'interrogativo che sorge è il seguente: questo scopo viene più utilmente e razionalmente perseguito col mantenimento della norma esistente, o con la sua abrogazione? Se si trattasse di una norma di carattere permanente, capirei la preoccupazione del senatore Piola, ma qui si tratta di una norma eccezionale e transitoria, per cui, finito il decennio, siccome nessun utile potrà essere utilizzato da queste Aziende, risorgerà il problema.

P I O L A . Si vedrà la situazione fra dieci anni! Per il momento è certo che, con la totale espropriazione degli utili, noi veniamo a dare una grossa batosta alle Società e ciò, penso, e contrario allo sviluppo delle Società stesse.

B E R T O L I . Prima dell'istituzione dell'Ente le Società dovevano dare il 75 per cento degli utili allo Stato, il 5 per cento al fondo riserve e il 20 per cento restava a loro.

P I O L A . Adesso non resta più nemmeno il 20 per cento. Queste sono sferzate che non si debbono dare all'economia! È una esagerazione dire che bisogna cedere tutto: sì, si deve cedere, ma compatibilmente con quelle che sono le esigenze dal punto di vista psicologico ed economico.

P R E S I D E N T E . È vero che si tratta di un piano di sviluppo per queste Aziende, ma togliere tutto alle Società per trasferirlo all'Ente di gestione, può darsi che porti degli inconvenienti.

B E R T O L I . L'ottanta per cento, secondo la legge in vigore, dovrebbe andare ad incrementare i piani di sviluppo, non è detto che resta alle Società.

P R E S I D E N T E . Ma viene il momento in cui si devono fare delle opere straordinarie, di trasformazione, di riparazione, che non rientrano nel piano di sviluppo, ma che sono necessarie per il funzionamento delle Società.

B E R T O L I . Sono opere di normale amministrazione ed entrano nel bilancio delle Società.

P R E S I D E N T E . Io credo che bisogna lasciare un margine, anche il 40 per cento, un piccolo nucleo, insomma, alle Società, affinchè esse possano provvedere a quelle opere di natura straordinaria che non rientrano nel piano di sviluppo, ma che debbono essere eseguite.

P I O L A . Indubbiamente l'abrogazione della norma ritarda quelle piccole cose che si debbono fare giornalmente, perchè, se per esempio c'è da cambiare qualche rubinetto, bisogna aspettare che l'Ente dia i soldi.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Desidero chiarire che l'intendimento con cui abbiamo chiesto l'emendamento non è stato quello di avvilire le varie aziende, ma di fronteggiare una situazione particolarissima nella quale ci troviamo.

Quando è stata fatta la legge precedente, si è capito in sostanza che il patrimonio termale era tale da aver bisogno di investimenti e, quindi, che per alcuni anni l'azionista doveva rinunziare agli utili del proprio capitale. Adesso, ci si è accorti di un'altra cosa: che, cioè, le aziende non sarebbero in grado, con i loro utili, di sistemare il loro

patrimonio, per cui è necessario l'intervento dell'Ente che ha i capitali a disposizione. Quindi si tratta, sostanzialmente, non tanto di avvilire le Aziende, quanto, invece, di attuare un piano distributivo nell'ambito di questo sforzo di potenziamento delle Società, nell'interesse del patrimonio termale.

Comunque, se volete che veniamo ad un compromesso, mi pare che la soluzione non potrebbe essere che questa: si tratta di lasciare alle Società una quota di utili da investire per determinate finalità, perchè il vero piano di sviluppo di queste Società evidentemente viene fatto dallo Stato. C'è un solo pericolo, cioè che alcune Società abbiano un utile che possa eccedere una razionale possibilità di sviluppo ed in questo caso, non venendo versato al Tesoro, non venendo versato all'Ente in questione, l'utile potrebbe andare ad opere di abbellimento, diciamo, non del tutto necessarie.

B E R T O L I. Nel 1954, per la Recoaro, abbiamo questi dati: « stabilimento di imbottigliamento », spese 1.216 milioni, rendite 1.766 milioni. Quindi c'è stato un utile di circa mezzo miliardo, che è stato così speso: autoveicoli, 25 milioni; gestione speciale, 25 milioni...

P I O L A . Nella Recoaro la spesa di 25 milioni per autoveicoli è necessaria, perchè l'acqua arriva fino in Sicilia...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze* Il discorso da farsi è del seguente tenore. Queste aziende, per il perfido sistema, diciamo così, dello Stato che assorbe gli utili, non hanno mai rinnovato se stesse per cui se oggi andiamo a veder quelle di Montecatini, Salsomaggiore eccetera, troviamo che sono invecchiate. Attualmente, in realtà, esse non danno utili, o danno degli utili che non contano niente sul piano della gestione e che non sono neanche lontanamente sufficienti al miglioramento delle Aziende stesse, tanto più che sono state affidate a Società di gestione le quali sappiamo come funzionano. L'unica industria attiva è la vendita dell'acqua di Recoaro, perchè è l'unica acqua minerale abbondantemente bevuta in tutta Italia.

Ora, quello che si vuole evitare è che il ricavo di utili dalla vendita di quest'acqua vada a miglioramenti ed abbellimenti dell'Azienda Recoaro, piuttosto che alla gestione così detta termale. In sostanza, si vuole cercare di ottenere del profitto dall'industria Recoaro per utilizzarlo per le altre aziende che sono in passivo. Ora, ci sarebbe naturalmente il pericolo che il Sindaco di Recoaro e tutti i parlamentari veneti saltassero su a dire. almeno un 20 per cento di utili della nostra acqua lasciatecelo!

G A T T O . *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Facciamo allora il 20 per cento!

F O R T U N A T I . Il 20 per cento c'era già prima!

P I O L A . Per lo meno bisognerebbe mettere il 30 per cento.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Lei sta parlando contro il suo interesse!

P I O L A . Naturalmente, ma voglio essere obiettivo.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Allora restiamo d'accordo sul 20 per cento.

Passando ora al testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che modifica solo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 640, io ritengo che sarebbe opportuno modificare anche il primo comma del predetto articolo 8; quindi, proporrei un articolo aggiuntivo nel quale l'attuale testo dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 640, venga sostituito dal seguente:

« Per le eventuali nuove acquisizioni e per far fronte alle esigenze d'incremento e miglioramento del patrimonio termale, e per la manutenzione straordinaria di esso, verrà corrisposto all'Ente autonomo di ge-

stione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 ».

B E R G A M A S C O , *relatore*. Direi piuttosto: « Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in società ai sensi dell'articolo 6 »; completarlo, cioè, coll'articolo 6 che prevede la possibilità di assunzione di partecipazioni in società della stessa categoria.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Ho capito il concetto perfettamente e sono d'accordo.

Per quanto riguarda poi il secondo comma sempre dell'articolo 1, proporrei di togliere l'avverbio « annualmente ».

B E R G A M A S C O , *relatore*. Sempre nel secondo comma dell'articolo 1, bisogna correggere e dire « alla copertura degli oneri finanziari degli ammortamenti e degli interessi relativi », cioè, bisogna togliere le due virgole e mettere al posto della seconda virgola una « e », onde evitare equivoci d'interpretazione circa il riferimento degli ammortamenti.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Però la frase « oneri finanziari » è una frase generica; non sono soltanto gli oneri finanziari degli ammortamenti, ma possono essere oneri finanziari di altro genere. Quindi, direi « degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli interessi relativi eccetera, eccetera ».

P R E S I D E N T E . Mi pare che su questo articolo, e sulle varie questioni sorte siamo tutti d'accordo, per cui possiamo dichiarare chiusa la discussione generale.

Procediamo ora all'esame e alla votazione degli articoli iniziando dagli articoli aggiuntivi proposti dal rappresentante dal Governo, che vanno inseriti all'inizio dal disegno di legge.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato, che diviene articolo 1, con l'emendamento proposto dal senatore Mott per cui la parte di utili lasciata alle società viene ridotta dall'80 per cento al 20 per cento, e che rimane pertanto così formulato:

« L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

" Nei dieci anni dalla costituzione delle società di cui all'articolo 1, almeno il 20 per cento degli utili da queste percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale " ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'altro articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato che diviene articolo 2 e che, con l'emendamento proposto dal relatore, risulta così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 640, è sostituito dal seguente:

« Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in società ai sensi dell'articolo 6, nonchè per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 ».

(*È approvato*).

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Tale somma sarà utilizzata, ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi annualmente con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e potrà essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari, degli ammortamenti, degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente ».

Avverto che questo articolo, dopo l'approvazione dei due articoli aggiuntivi, diviene articolo 3.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal Sottosegretario di Stato, soppressivo della parola: « annualmente ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento concordato dal senatore Bergamasco e dal Sottosegretario di Stato, sostitutivo, nel secondo comma, delle parole « degli ammortamenti, degli interessi » con le altre: « degli ammortamenti e degli interessi ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo suddetto quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Entro i limiti degli stanziamenti previsti possono essere ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, anche le società di cui agli articoli 4 e 6 della legge stessa.

I relativi contributi saranno destinati ad aumento di capitale.

Nelle società miste, qualora gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Per quanto concerne questo articolo, propongo la soppressione del primo comma, in quanto ormai superato per l'attuale situazione di equiparazione delle società di cui trattasi, e la sostituzione del secondo comma con il seguente: « Per quanto riguarda le società miste, i contributi assegnati verranno destinati ad aumento del capitale ».

B E R G A M A S C O , *relatore.* Allora bisogna dire « Per quanto riguarda le società miste di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 giugno 1960, n. 640, eccetera, eccetera ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* D'accordo. Ma non si può citare gli estremi della legge, poichè il comma stesso, così come viene da noi formulato, entra a farne parte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 2 presentato dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, che in base alla proposta fatta dal Sottosegretario di Stato risulta così formulato:

« Per quanto riguarda le società miste di cui agli articoli 4 e 6 i contributi saranno destinati ad aumento del capitale ».

(*È approvato*).

B E R G A M A S C O , *relatore.* Propongo che questo articolo, in via di coordinamento, venga fuso col precedente.

P R E S I D E N T E . Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Metto ai voti il seguente testo unificato di questo articolo, così come è stato approvato, e del precedente, che costituiscono l'articolo 3 nella nuova formulazione del provvedimento:

« Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dai seguenti:

" Tale somma sarà utilizzata, ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e potrà essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli interessi

relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente.

Per quanto riguarda le società di cui agli articoli 4 e 6 i contributi saranno destinati ad aumento del capitale.

Nelle società miste, quolora gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente " ».

Do ora lettura dell'articolo 3 del testo trasmesso dalla Camera, che diviene articolo 4.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« È inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui agli articoli 1, 4 e 6 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto dall'articolo 8 ».

(*E approvato*).

Do infine lettura dell'articolo 4 del testo trasmesso dalla Camera, che diviene articolo 5.

Art. 4.

La destinazione ed il riparto dei contributi previsti dalla presente legge avranno effetto con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.

(*E approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Norme integrative e modificative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relative all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2009) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente alla Commissione che il ministro Medici mi ha fatto pervenire una lettera del seguente tenore:

« Signor Presidente, desidero rinnovarle il mio vivo ringraziamento per la cortesia con la quale Ella e gli onorevoli senatori della Commissione finanze e tesoro hanno voluto ascoltare le mie dichiarazioni e consentire che la discussione sul disegno di legge numero 2009, recante norme per la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, fosse rinviata di una settimana.

Siccome oggi sono trattenuto a Montecitorio da altri impegni parlamentari, mi permetto inviare l'unita lettera per ricordare agli onorevoli senatori che durante gli ultimi due anni, in forza di provvedimenti di legge in materia di ordinamento dello Stato e disciplina del pubblico impiego, sono state aumentate non meno di 75.000 unità di ruolo. Dall'ottobre 1960 ad oggi i provvedimenti approvati sono 144 e quelli in esame alle Camere sono 48.

Il provvedimento che più di ogni altro è stato oggetto di rilievi da parte della pubblica Amministrazione, della stampa tecnica e politica del nostro Paese è stato quello proposto dall'onorevole Pitzalis, che ha aumentato in maniera eccezionale anche il numero degli ispettori generali. Ma questa legge prevedeva i posti di ruolo in soprannumero e, quindi, con il pensionamento o il decesso dei titolari tutto sarebbe rientrato nella normalità. Invece, con il disegno di legge in discussione e con altri in fattura o in corso di approvazione, la criticata legge consolida, quando non aggrava, una situazione considerata eccezionale.

Lascio a lei, signor Presidente, di valutare quanto un tale indirizzo concordi con i sistemi auspicati in Italia e largamente introdotti in alcuni Paesi, nei quali il progresso delle tecniche e dell'organizzazione applicata ai servizi della pubblica Amministrazione hanno consentito un forte aumento di produttività, onde, con minore impiego di personale, si è avuto una maggiore efficienza dei servizi.

Questi fatti ho il dovere di ricordare nel momento in cui la Commissione si accinge a decidere su di un provvedimento che non potrà non essere seguito da analoghi provvedimenti per altri settori della pubblica Amministrazione.

Ritengo tuttavia doveroso osservare che l'aumento degli organici del personale ispettivo nel settore finanziario possa anche non contrastare con i principi su esposti, ove si intenda avviare veramente la funzione di vigilanza ad una maggior efficienza e funzionalità.

Una tale esigenza si inquadra negli orientamenti della riforma della pubblica Amministrazione: riforma che mentre tende a riordinare il quadro delle competenze mediante un largo decentramento autarchico e gerarchico, deve pur sempre assicurare la corrispondente azione coordinatrice e la necessaria funzione di vigilanza. Non sarà superfluo aggiungere che l'esercizio della funzione ispettiva deve essere disancorato dai tradizionali metodi analitici ed il personale relativo non distolto in estranee mansioni.

Mi creda, con devozione, suo aff.mo ».

P I O L A , *relatore*. In sostanza il ministro Medici dice, in rapporto al disegno di legge n. 2009, che egli può comprendere che il numero (effettivamente molto alto) degli ispettori generali che dal soprannumero passano nel ruolo, possa non contrastare con i principii a cui egli Ministro si ispira. Perciò il disegno di legge può essere discusso.

In via privata, poi, il ministro Medici avrebbe richiesto uno speciale favore dalla Commissione: un ordine del giorno proposto dal relatore, nel quale si prenda atto delle sue osservazioni e si dica che, data la necessità della revisione degli organici dei Ministeri finanziari, è particolarmente urgente la discussione del disegno di legge, e che, per quanto riguarda l'incremento e l'indirizzo delle funzione ispettiva, effettivamente la Commissione finanze e tesoro concorda con il Ministro circa le finalità di questo servizio.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Mi pare che sia giusto

P I O L A , *relatore*. Se la Commissione me ne da incarico, io preparerò quest'ordine del giorno di cui verrà data lettura nel corso della discussione. Concordiamo con il criterio della maggiore funzionalità del servizio ispettivo; anzi, se si volesse accettare una mia opinione personale, secondo me il Ministero delle finanze manca di un Segretario generale, che c'è al Ministero della difesa, agli Esteri e in altre Amministrazioni. Bisognerebbe allargare la responsabilità dei direttori generali, non delegando delle firme, ma allargando il diritto di firmare, dimodochè, con il coordinamento del Segretario generale, anche in momenti di crisi, la Amministrazione non si fermerebbe come ora in pratica avviene. Il Sottosegretario non può firmare perchè la delega cessa, il Ministro non può firmare più perchè può essere sostituito da un altro, i direttori generali hanno un'enorme quantità di firme che sono delegate dal Ministro; e quindi si ferma tutto. Se ci fosse un Segretario generale coordinatore e le firme dei direttori generali fossero di competenza propria e non delegate di volta in volta, l'Amministrazione, per la parte ordinaria, naturalmente, potrebbe marciare ugualmente.

B E R T O L I . Nella questione di Fiumicino, una delle cause principali per cui quel suolo è stato pagato prezzi addirittura esorbitanti, è stata proprio la firma dei direttori generali.

P I O L A , *relatore*. Sono eccezioni, perchè io ho fiducia e grande stima nella maggior parte dei direttori generali. Sono tutti funzionari onesti e corretti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Volevo far presente che al buon esito delle trattative conclusesi con quella lettera del ministro Medici ha contribuito, molto opportunamente, il suo Capo di Gabinetto, Eccellenza Casorati. D'accordo col Ministro e d'accordo con il Sottosegretario Giraudo, ha chiamato presso di sè tre alti funzionari responsabili delle questioni del Ministero delle finanze, e insieme hanno proceduto a una discussione diretta; e attraverso il linguaggio dei funzionari si è capito che non era questione di opporre semplicemente degli argini, ma si doveva, per un complesso di ragioni, arrivare a questi provvedimenti. Naturalmente, aggiungendo a tutto questo anche una considerazione cronologica: e cioè che praticamente, bene che vada, una riforma generale dell'Amministrazione non passa in un anno, e meno che meno in un anno in cui, praticamente, il Parlamento, sia detto con tutto il rispetto per i parlamentari, è lievemente ingolfato di lavoro e si troverà, verso gennaio, ad essere praticamente paralizzato dal periodo elettorale, per cui diverrà anche difficile far funzionare le Commissioni. Quindi, in sostanza, penso che una riforma seria non potrà passare in questo periodo, ma passerà sicuramente nel quadriennio o quinquennio futuro.

R O D A . Io non sono del parere del ministro Trabucchi perchè quando il Parlametno si rinnova, si pensa: abbiamo davanti a noi cinque anni, quindi non c'è fretta.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non è che io vi dica: « Non fate »: esprimo una previsione normale.

R O D A . Insomma, sarebbe come dire: chi ha tempo non perda tempo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze* Per di piu, vi debbo far presente che in tutta l'Amministrazione, in questo momento, sta fermentando tutto un complesso di visioni nuove; quindi io penso che intanto bisognerà cercare di far funzionare questo personale in aumento che abbiamo. L'idea del Segretario generale per me è accettabile perchè veramente rappresenta l'idea della continuità dell'Amministrazione finanziaria.

F O R T U N A T I . È un po' napoleonica, l'idea.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si, ma anche Napoleone, a volte, ha fatto cose giuste. E che ci sia bisogno di riforme è dimostrato, per esempio, dal fatto che abbiamo scoperto, a un certo momento, che i contesti I.G.E. rappresentano addirittura una massa enorme: per questi occorre la firma del Ministro perchè si tratta di ricorsi gerarchici, quindi la firma non può essere delegata ai direttori generali, come si faceva prima.

S P A G N O L L I . Vorrei, a questo punto, fare una domanda: è superata la riserva anche per quanto concerne i ruoli dagli altri Ministeri finanziari?

P I O L A , *relatore.* Il concetto del ministro Medici si è appuntato essenzialmente sul soprannumero veramente ingente (circa 120) di ispettori generali che secondo la legge Pitzalis erano stati nominati. Ma il Ministro delle finanze non può fermare, per 10-15 anni, la carriera di tutti gli altri funzionari, ed è giusto che coloro che lo meritano passino avanti. Ora il ministro Medici dice che siccome, in sostanza, l'Amministrazione finanziaria ha bisogno di particolari servizi ispettivi di cui non hanno bisogno le altre Amministrazioni, questo numero di ispettori generali può anche non contrastare con le sue vedute che sono quelle di ridurre il personale e di pagarlo meglio. Quindi, sia per il tesoro che per le finanze, il maggior numero di ispettori generali — dice il ministro Medici — può non portare inconvenienti. Quindi sostanzialmente il ministro Medici ha fatto il punto sulla particolarità delle esigenze dell'Amministrazione finanziaria ed ha riconosciuto questa necessità.

S P A G N O L L I . Siccome il ministro Medici dice nella sua lettera: « . . . la Commissione si accinge a decidere su di un prov-

vedimento che non potrà non essere seguito da analoghi provvedimenti per altri settori della pubblica Amministrazione », per lo meno diciamo che il provvedimento non riguarda soltanto il Ministero delle finanze, ma tutta l'Amministrazione finanziaria.

P R E S I D E N T E . Diciamo « Amministrazione finanziaria » o « Dicasteri finanziari ». Ritengo che ora la discussione generale possa considerarsi conclusa.

Faccio presente alla Commissione che il seguito della discussione di questo disegno di legge era stato fissato per il pomeriggio; vi si è invece proceduto stamani, con una breve esposizione del senatore Piola e la risposta del Ministro. Dato però che è necessaria la nostra presenza in Aula, propongo di sospendere la seduta, e di riprenderla nel pomeriggio alle ore 17.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 17,15*).

P R E S I D E N T E . Questa mattina avevamo esaurita la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze sono istituite le seguenti direzioni generali:

Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali.

P I O L A , *relatore*. Per quanto riguarda la « Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali », vorrei puntualizzare quanto ha già dichiarato il Ministro durante la discussione generale, e cioè che la frase « e le relazioni internazionali » va interpretata nel senso che essa si riferisca a problemi fiscali internazionali, escluse le materie prettamente doganali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

I ruoli organici del personale dipendente dal Ministero delle finanze sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180, 188 e 195 dello stesso testo unico è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

P I O L A , *relatore*. Non vi sono emendamenti sull'articolo 2 e non si presta a materia di discussione. È soltanto caratteristica la norma la quale stabilisce che « l'equiparazione tra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste negli articoli 153, 171, 180, 188 e 195 dello stesso testo unico è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il personale delle carriere di concetto, istituite con la presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti dai rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Il ruolo dei contabili doganali di cui all'annesso quadro 11 è istituito per i servizi

di cassa e di contabilità delle dogane e per quelli dei magazzini doganali e di proprietà privata. I contabili doganali sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

P I O L A , *relatore*. Il relatore, a questo proposito, pensa di dover invitare il Ministro a dare, come ordine di servizio, con le sue circolari, un contenuto più analitico a questa norma, che è molto generica

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli operatori tecnici aggiunti e gli operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

La nomina ad operatore tecnico aggiunto si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, due prove pratiche obbligatorie, una di dattilografia ed una sui mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di 1ª e 2ª classe partecipano, unitamente agli archivisti ed applicati, ai concorsi per esami e agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista della stessa carriera esecutiva.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa — con le modalità ivi previste — a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici, elettrocontabili e per la bollatura a punzone dell'Amministrazione centrale e pereferica del Ministero delle finanze.

P I O L A , *relatore*. Questa norma non c'era, nel testo del Governo; essa e stata inserita dalla Camera dei deputati. Io ho verificato l'esistenza della copertura finanziaria.

P R E S I D E N T E . Poiche nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli ispettori superiori per i servizi della finanza locale sono nominati, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione od equiparata nei ruoli delle carriere delle finanze, dell'Amministrazione civile dell'interno, delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonchè tra gli impiegati che rivestono una corrispondente qualifica direttiva nelle carriere speciali dei Ministeri delle finanze, del tesoro e dell'interno. Si osservano le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per la nomina degli impiegati appartenenti a ruoli di Amministrazioni diverse da quella finanziaria.

P I O L A , *relatore*. Questo articolo della Camera è in parte uguale al testo governativo sul quale io non devo fare osservazioni. Penso che il Ministro non abbia potuto opporsi; in ogni modo è una norma già esistente. E nuova l'ultima parte dell'articolo: « Si osservano le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la nomina degli impiegati appartenenti a ruoli di Amministrazioni diverse da quella finanziaria ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

All'articolo 255 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* È il modo di far muovere della gente che altrimenti rimaneva ferma per tutta la vita.

P R E S I D E N T E . Gli otto anni sono ridotti a sei.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sostanzialmente per dare un minimo di carriera.

F O R T U N A T I . Che ruolo è?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* È direttivo.

P I O L A , *relatore.* Dal grado IX in su.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 257 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al direttore agrario che abbia compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio.

La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio ».

P I O L A , *relatore.* « Le qualifiche equiparate a consigliere di 1ª classe, direttore di sezione e direttore di divisione nella carriera ad esaurimento degli agenti agronomi, sono conferite previo giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione, agli agenti agronomi che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio ». Questa è la norma dello statuto attuale che viene sostituito con l'articolo 8.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Anche perchè è un posto a ruolo unico.

P R E S I D E N T E . Nell'ultima parte si dice: « La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio ». Questo termine di otto anni non c'è nell'articolo precedente; anche in quel caso per passare dall'ultimo grado al più alto ci volevano otto anni; la Camera li ha ridotti a sei. Non vorrei che l'articolo 8 fosse in contrasto con il precedente e portasse a inconvenienti.

P I O L A , *relatore.* L'articolo 7 e l'articolo 8 concernono due casi completamente diversi. Nell'articolo 7 la norma attuale non poneva altro che gli esami. Adesso, con il presente articolo 7, gli esami sono stati aboliti e sono stati sostituiti da un termine di permanenza.

P R E S I D E N T E . Ma si tratta di ispettori generali in tutti e due i casi.

P I O L A , *relatore*. Va bene, ma con mansioni diverse.

P R E S I D E N T E . Non sappiamo; si tratta sempre di ispettori generali: e il grado che conta, non sono le mansioni.

P I O L A , *relatore*. Non sono tutti ispettori generali. L'agronomo è equiparato, per effetto del coefficiente, al direttore generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Prima che si passi all'articolo 9, il senatore Ruggeri ha chiesto la parola per presentare due emendamenti che consisterebbero in due articoli aggiuntivi, l'8-*bis* e l'8-*ter*, che adesso egli stesso illustrerà.

R U G G E R I . Il problema è molto semplice. Noi abbiamo presentato due emendamenti che illustro contemporaneamente perchè riguardano la stessa materia.

Per invogliare i tecnici ad entrare nell'Amministrazione dello Stato, vengono assunti con concorso iniziale al coefficiente 180 ex grado XII, anzichè, come per gli amministrativi, al coefficiente 157 ex grado XIII. Una facilitazione che si è fatta, in fondo, nell'interesse dell'Amministrazione. Attualmente poi le promozioni avvengono per i tecnici con due scatti e per gli amministrativi con tre scatti; sicchè il vantaggio iniziale che hanno i tecnici lo perdono rapidamente durante la carriera; arrivano, tutti e due, i tecnici e gli amministrativi, con lo sbarramento 229 di coefficiente e poi vincono i concorsi e iniziano la carriera ulteriore.

Ora i nostri due emendamenti sono divisi in due parti: una parte tende ad assicurare ai tecnici tre scatti a ruolo aperto per arrivare quindi al grado superiore; la seconda parte vorrebbe riservare, per la carriera ulteriore, un terzo dei posti disponibili per il concorso ad esami. Dovrebbero essere ammessi a parteciparvi i primi assistenti, i primi disegnatori, gli assistenti principali e i disegnatori principali dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione dal decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente dodici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori; i restanti posti sono conferiti con scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a partecipare i primi assistenti, i primi disegnatori, gli assistenti principali e i disegnatori principali dello stesso ruolo che, alla data del concorso, hanno invece compiuto non 12, ma 14 anni di servizio nel grado inferiore.

L'emendamento ci sembra abbia una sua logica perchè effettivamente questi tecnici, dopo sei, sette, otto anni di carriera perdono quell'interesse a rimanere nell'Amministrazione dello Stato di cui avevano sentito il richiamo.

Noi insistiamo pertanto su questi emendamenti, che sono stati apportati nei due disegni di legge concernenti gli organici del Ministero del tesoro, per cui domani, o nella prossima settimana, ci troveremo a decidere su materia simile. Questi emendamenti sono nuovi; si dirà che bisognerà rinviare il disegno di legge alla Camera; ma poichè, per allineare questa legge, che riguarda uno dei Ministeri finanziari, alle altre due leggi che riguardano il Ministero del tesoro, penso che si dovrà tornare sull'argomento, tanto vale che se ne discuta subito.

P I O L A , *relatore*. Sta di fatto che il personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali fruisce, in funzione del carattere prevalentemente tecnico delle mansioni che esplica, di uno sviluppo di carriera che è migliore di quello attribuito al personale delle altre carriere esistenti. La carriera dell'ex grado XII, anzichè del XIII, comportava la promozione all'ex grado XI per anzianità congiunta al merito dopo quattro anni di servizio; mentre il restante personale esecutivo accedeva al grado superiore dopo sette anni, e per anzianità congiunta al merito dopo nove, secondo appunto il medesimo decreto presidenziale 10 gennaio 1957, e conseguiva la promozione all'ex grado X dopo otto anni di servizio mediante concorso per

meriti distinti e dopo sei anni mediante esami di idoneità. Questo era il complesso dei vantaggi che questo ruolo aveva. Il nuovo ordinamento delle carriere ha conservato queste disposizioni, salvo che ha tolto lo scrutinio per merito comparativo ponendo al suo posto l'esame di idoneità previsto per la promozione ad assistente principale e disegnatore principale.

Anche prescindendo da quanto ho detto, sono stati concessi miglioramenti di carriera anche al personale delle altre carriere esecutive e, in effetti, le altre carriere e questa, di cui è oggetto l'emendamento, si sono un po' ravvicinate.

Con l'articolo 8-*bis* che il senatore Ruggeri si propone di sottoporre all'esame della Commissione, si verrebbero a ripristinare quelle differenziazioni che c'erano prima. Ora io osservo che mi sembra inopportuno creare fra le carriere un piano di differenziazione maggiore di quello che era stato consacrato dalla legge del 1957, n. 3, perchè il personale delle altre carriere esecutive ha fatto presente, e non a torto, che anche l'opera che esso esplica nell'Amministrazione finanziaria è uguale, o almeno analoga a quella della carriera esecutiva di cui si tratta. Dimodoche, pur mantenendo una differenziazione che c'è ancora, per quanto attuata dalla legge del 1957, a me pare che lo stabilire delle differenziazioni maggiori e tornare alla situazione precedente alla legge del 1957, sia proprio un voler smantellare da tutti i lati quello statuto che è costato tanta fatica alla Commissione parlamentare consultiva, al Parlamento e al Governo.

Io perciò sono contrario, perchè queste differenziazioni sono la causa di molti inconvenienti. Noi ne sappiamo qualche cosa: a suo tempo abbiamo detto che la mansione dei magistrati era superiore a tutte; poi sono venuti i maestri e hanno detto: « Noi abbiamo insegnato a leggere e a scrivere ai magistrati ». Quindi se queste differenziazioni si potessero eliminare, sarebbe un gran bene. Ad ogni modo, sicome la legge del 1957 va tenuta in piedi per quanto è possibile, dopo gli smantellamenti che con le leggi speciali d'iniziativa parlamentare sono stati purtroppo approvati dal Parlamento, il relatore è decisamente contrario a mutare una situazione che la legge 10 gennaio 1957, n. 3, ha creato.

E lo stesso dico per l'articolo 8-*ter*.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Volevo ricordare agli onorevoli senatori che nelle carriere esecutive i tecnici avevano già acquisito il cosidetto coefficiente 325, mentre gli altri amministrativi no: questo, naturalmente, ha creato una serie di malcontenti. È stata, quindi, una necessità considerare il fatto che i nostri amministrativi sono anche un po' tecnici, poichè, qualche, volta sostituiscono i primi. Di conseguenza, anche per gli ultimi, abbiamo creato il coefficiente 325. Se si guardano a fondo le tabelle, però, si vede che, mentre per gli amministrativi il coefficiente 325 rappresenta solamente una speranza molto vana dal momento che circa 1 su 8 o 10 vi arriva, per gli altri il massimo è 1 su 4 e anche 1 su 3 o su 2. La differenza di sviluppo di carriera sta, quindi, nel fatto che al grado massimo i tecnici arrivano, presumibilmente, in buona parte, mentre gli amministrativi non arrivano che in pochi. Ridare oggi un maggior vantaggio ai tecnici vuol dire trovarci nuovamente di fronte all'assalto degli amministrativi che, a loro volta, chiedono un vantaggio, e così all'infinito. Sono perfettamente cosciente che, a un certo momento, soprattutto per la carriera di concetto dei tecnici, bisognerà fare qualcosa di più, ma per il momento ritengo non sia opportuno andare ad aumentare ancora il vantaggio di questo personale; diversamente ci troveremmo nuovamente di fronte agli amministrativi che domanderebbero di salire. Pertanto, se è possibile, sarebbe opportuno mantenere un po' l'equilibrio che vi era nella vecchia legge, pur avendo fatto questa piccola rottura a favore degli amministrativi. Perchè tutti abbiano un'idea della situazione, vi faccio osservare che, nelle carriere esecutive, di 200 archivisti delle intendenze, solo 25 diventano assistenti tecnici, mentre nel catasto di 640 assistenti capi e disegnatori capi, solo 260, cioè circa un terzo, arrivano al coefficiente 325. Degli 8 idraulici capi, solo 2 arrivano ad assistenti idraulici

superiori. Lo stesso nelle carriere delle dogane: da 200 a 70 gli ufficiali capi, da 5 a 4 i chimici, da 4 a 1 gli archivisti. Se, però, andiamo nella carriera direttiva vediamo che di 485 aiuti procuratori solo 60 diventano assistenti tecnici. Pertanto, il rallentamento della carriera non è che apparente, mentre la carriera è uguale per tutti: vi è, invece, un notevole rallentamento per il fatto che la piramide si restringe moltissimo per gli amministrativi e molto meno per i tecnici. Di conseguenza, un altro concetto del quale sarà bene tenere conto, è quello della equiparazione generale. Oggi, però, se noi facciamo acquistare ai tecnici un passo sugli amministrativi, non finiamo più, poichè ricreiamo il desiderio degli amministrativi di raggiungere i tecnici. Ritengo che in futuro sarà necessario studiare il problema dei tecnici, ma non in questa categoria dove, tolti i disegnatori, tutti gli altri, in complesso, sono sempre stati abbondanti nell'accesso alle carriere: dove siamo veramente deficienti è nel personale di concetto dei tecnici, mentre negli esecutivi è ancora gradito venire a fare l'assistente tecnico o il disegnatore o ad esplicare altre mansioni che non esigano una preparazione tecnica particolare.

Questa è la ragione per la quale sono contrario agli emendamenti presentati dal senatore Ruggeri, poichè, ancora una volta, tali emendamenti inciderebbero in quella specie di ordinamento che il ministro Medici ha qui tanto vivacemente difeso e che noi vogliamo rompere solo un po', ma non più di quanto sia strettamente necessario, nell'interesse dell'Amministrazione.

R U G G E R I . Volevo fare una specie di dichiarazione pregiudiziale. Non è nostro parere che il provvedimento debba essere modificato soltanto per questo problema; non ne varrebbe la pena. Insisto, però, sul fatto che gli emendamenti da noi proposti non fanno che riprendere quanto è stato fatto alla Camera, col consenso del Governo, per i due disegni di legge concernenti gli organici del Ministero del tesoro. Pertanto, pregherei la Commissione di sospendere la votazione di questi due emendamenti, sui quali insisterò se ed in quanto il provvedimento verrà modificato con gli altri emendamenti che sono stati presentati agli articoli dal 18 in poi. Se la Commissione non accetterà neppure gli altri emendamenti, è chiaro che non insisteremo neppure su questi.

P I O L A , *relatore*. Se il provvedimento ritorna alla Camera dei deputati per altri emendamenti, ne ho da proporre parecchi e sostanziali anche io. Comunque, per ora, non li propongo, poichè avevamo preso degli accordi, senza impegnare la votazione dei singoli, nel senso di varare il disegno di legge, per una quantità di ragioni. Si potevano presentare degli emendamenti, per vedere se fosse possibile provvedere con disegni di legge separati, ma si era rimasti d'accordo di non insistere, per non ritardare l'*iter* di questo provvedimento che tutti vogliamo varare.

P R E S I D E N T E . Si intende, pertanto, accantonata, in attesa di chiarimenti, la votazione sull'articolo 8.

Art. 9.

L'incarico di ispettore generale delle Intendenze di finanza è conferito con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad intendenti che, durante la loro carriera, siano stati titolari o reggenti di sede per almeno tre anni.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico.

P I O L A , *relatore*. Anche questa disposizione è la conseguenza di un numero di intendenti di finanza superiore al numero delle provincie. Di conseguenza, l'articolo in esame stabilisce il conferimento dell'incarico di ispettore generale delle intendenze di finanza, attraverso un decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. L'unica condizione posta è che l'intendente di finanza che può diventare ispettore generale incaricato abbia avuto la titolarità o la reggenza di una sede per almeno tre anni. Con le stesse modalità l'incarico può essere revocato,

Si tratta, pertanto, di un incarico che può essere dato o revocato: per essere conferito vi deve essere la reggenza di una intendenza di finanze per almeno tre anni, mentre la sua revoca dipende dalla discrezionalità del Ministro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le funzioni di dirigenza dei compartimenti doganali di ispezione, degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e imposte indirette sugli affari sono conferite, con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, a titolo d'incarico, ad ispettori generali e qualifiche equiparate dei corrispondenti ruoli.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico.

(*E approvato*).

Art. 11.

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi o alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 12.

La nomina alla qualifica di custode di immobili demaniali si consegue con le modalità stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'espletamento dei servizi di custodia e portierato degli stabili di proprietà dello Stato è regolato da appositi disciplinari di servizio stabiliti per ciascun immobile demaniale sottoposto a vigilanza o custodia. Il disciplinare regola fra l'altro:

a) gli obblighi di servizio del custode;

b) l'uso gratuito dell'alloggio di servizio;

c) la sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza od impedimento, con persona di famiglia.

(*È approvato*).

Art. 13.

La nomina alla qualifica di traduttore nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali si consegue mediante pubblico concorso per esami.

Le qualifiche equiparate ad assistente capo ed assistente superiore sono conferite, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, al traduttore che abbia compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio.

(*È approvato*).

Art. 14.

Per l'ammissione agli scrutini per le promozioni alle qualifiche equiparate a quelle eventualmente rivestite prima del passaggio nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari è considerata utile l'anzianità già posseduta nelle qualifiche equiparate dei ruoli di provenienza.

P I O L A , *relatore*. Su questo articolo il relatore si è notevolmente soffermato durante la discussione generale: in quell'occasione aveva notato, tra l'altro, che questa disposizione avrà delle conseguenze. Infatti, coloro che hanno fatto una pratica esperienza nell'organismo delle conservatorie dei registri immobiliari dal 1957 ad oggi, si vedranno sopravanzati da altri che entreranno nel ruolo in condizioni di vantaggio, grazie

agli anni passati negli altri ruoli, senza avere alcuna esperienza della tenuta dei registri immobiliari. Va considerato che le promozioni avvengono in base alle vacanze delle conservatorie, e che le conservatorie di un certo rilievo si rendono vacanti molto raramente, onde la progressione di carriera in questo ruolo è molto lenta. Pertanto, facendo questa osservazione di carattere generale, avevo fatto presente che era opportuno pensare a coloro che erano entrati nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari prima del 1° aprile 1957, una trentina di dipendenti. Intendevo, in sede di discussione dell'articolo, formulare non un emendamento, ma un invito al Ministro affinchè considerasse la particolare posizione in cui verranno a trovarsi questi iscritti nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari, per cercare di non fermarli nella loro carriera. Succede, effettivamente, che coloro i quali adesso sommano gli anni che hanno passato negli altri ruoli, si trovano poi, nel ruolo in questione, avanti a quelli che prima del 1957 sono passati al grado ottavo e sono stati messi nel ruolo speciale dei conservatori dei registri immobiliari. Questa è la ragione per la quale inviterei il Ministro a voler considerare la loro attuale, particolare posizione e a studiare i mezzi per ovviare all'inconveniente che nasce dall'articolo 14, specialmente se messo in rapporto all'articolo 39. Se poi il provvedimento verrà ulteriormente modificato, mi riservo di proporre anche un emendamento all'articolo 14.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Se verranno proposti altri emendamenti, penso anch'io che sia opportuno salvaguardare la posizione di alcuni di questi conservatori che da tempo ricoprono tale mansione. Il problema dei conservatori è un problema di larga preferenza, di cui vengono a godere soprattutto i conservatori delle sedi più importanti. In queste ultime, infatti, un conservatore può arrivare a percepire uno stipendio di circa 1 milione al mese che, in gran parte, può essere netto. Del resto, anche nelle piccole conservatorie i funzionari percepiscono degli stipendi notevoli. Vi sono le piccolissime conservatorie, chiamate uffici misti, le conservatorie piccole del Nord e quelle grandi del Sud; vi sono, infatti, nel Sud delle città che non hanno conservatorie e così Taranto si serve di Lecce, Foggia di Lucera e Bari di Trani.

Il Ministro delle finanze ha presentato da tempo immemorabile un disegno di legge per la creazione di una conservatoria laddove vi sia un tribunale, per evitare certi inconvenienti che sono a tutti noti. Tale provvedimento, però, non ha ancora trovato la benevola accoglienza che, alle volte, è necessaria perchè i disegni di legge facciano un po' di strada. Succede, pertanto, che gli impiegati dell'Amministrazione alle volte rinunciano a un grado pur di passare nelle conservatorie. Una volta passati nelle conservatorie, dal momento che l'appetito è una delle qualifiche rispetto alla quale non vi sono nè partiti nè distinzioni tra gli uomini, naturalmente tendono a riprendere la loro carriera e cercano, attraverso questo articolo, di farsi ridare l'anzianità per diventare capi conservatori superiori. I funzionari che si vedono arrivare dalle altre Amministrazioni queste persone, si ribellano poichè, dopo aver vissuto tanto tempo in mezzo ai registri, desidererebbero escludere dal posto gli altri ed avere la posizione preminente essi stessi. Ho dato queste spiegazioni per illustrare quanto vi è al di sotto e ritengo che giustizia vorrebbe non solo che si tenesse in considerazione la posizione di coloro che vengono scavalcati, ma che si apportasse una modifica nel caso il disegno di legge venisse ulteriormente modificato. Se, invece, il provvedimento non dovesse ritornare alla Camera dei deputati, ritengo che sarebbe opportuno presentare un disegno di legge magari di natura transitoria. Comunque, fino a che ci sarà il ministro Trabucchi, ai posti di cui trattasi nelle migliori conservatorie vi andranno solamente le persone di una certa età.

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti dell'onorevole Ministro la votazione dell'articolo 14 rimane sospesa.

Art. 15.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i posti di ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale sono soppressi e gli impiegati che li ricoprivano sono collocati nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa con la qualifica di direttore di divisione;

b) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, che provengano dalla qualifica di statistico o che tale qualifica rivestano attualmente, sono collocati nel ruolo degli statistici della carriera predetta;

c) l'agente agronomo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, è collocato nel ruolo ad esaurimento del personale del Servizio tecnico agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

d) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il personale di ragioneria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

e) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

f) gli impiegati del ruolo ad esaurimento del personale della carriera ausiliaria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del Servizio tecnico agrario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

g) gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XIII, XIV e XV dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici del personale del Ministero delle finanze;

h) gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alle tabelle VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, o già inquadrati in uno di tali posti e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, dello stesso decreto, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica o con la qualifica equiparata a quella già ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità in questa ultima qualifica.

B E R G A M A S C O . Non capisco bene in base a quale criterio il personale della carriera esecutiva del Ministero delle finanze che ha prestato un determinato numero di anni di servizio è, in un certo senso, posposto all'altro personale di altre categorie di impiegati che sono più estranei all'Amministrazione finanziaria, come, ad esempio, gli avventizi. La situazione risulta chiara con gli articoli 18 e 20, ma già qui si comincia a parlare di altre categorie che entrano a far parte dell'Amministrazione: basta leggere le lettere *d*) e *g*).

P I O L A , *relatore.* Questo personale, però, viene collocato nella carriera di concetto, della quale si parlerà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vanno nella carriera di concetto, ma non hanno dei vantaggi rispetto ad altri; infatti gli impiegati di ragioneria vanno nella carriera di concetto, quelli della carriera esecutiva vanno nella carriera esecutiva, quelli della carriera ausiliaria vanno nel ruolo di servizio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 16

Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

P I O L A , *relatore.* Bisogna che io legga ai Commissari l'articolo 198 del testo unico il quale recita: « Gli impiegati già di gruppo *B* che anteriormente al 1° luglio 1957 siano stati inquadrati nel gruppo *A* e non abbiano potuto ottenere la promozione al grado superiore per carenza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al gruppo *B*, con uguale o minore anzianità, sono stati già promossi al grado superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione essere promossi anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti così conferiti in soprannumero saranno così riassorbiti con le prime vacanze che verranno a verificarsi ». Invece l'articolo 16 del disegno di legge in esame stabilisce che « gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati ».

Se gli onorevoli colleghi prendono visione dei quadri 6, 7 ed 8, c'è la carriera direttiva e la carriera di concetto per le dogane, per le imposte dirette e per le tasse e imposte indirette sugli affari, in cui sono state create queste carriere di concetto. Allora si dice: questi impiegati, i quali erano stati immessi in soprannumero per le ragioni che ho detto, che avevano una qualifica *ad personam,* possono chiedere di essere inclusi in questi quadri 6, 7 ed 8 e prendere posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati. Questo è il significato della norma dell'articolo 16.

« Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ». Io personalmente sono contrario a questo comma, ma non ne faccio una questione di vita o di morte; se però fossi stato presente alla discussione fatta alla Ca-

mera dei deputati avrei insistito perchè questo comma non fosse stato incluso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 17

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958 n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere del ramo dell'Amministrazione finanziaria presso il quale prestano servizio.

La domanda deve essere presentata, a pena di decandenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio all'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli impiegati di cui all'articolo 15 è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

P I O L A , *relatore*. La prima parte dell'articolo 17 stabilisce quando deve essere presentata la domanda di trasferimento degli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, che prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, alle corrispondenti carriere del ramo dell'amministrazione finanziaria stessa. Con lo stesso termine di sessanta giorni dà delle normi particolari o analoghe per gli impiegati che provengono dalle sezioni provinciali. Si tratta di ruoli ad esaurimento. Io penso che su questo articolo la Commissione non debba soffermarsi eccessivamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

P I O L A , *relatore*. Io non vedo ragioni di osservazioni particolari su questa norma.

P R E S I D E N T E . A questo punto il senatore Roda desidera illustrare tre commi aggiuntivi, che presenta insieme al senatore Ruggeri.

R U G G E R I . L'emendamento porta la firma Ruggeri-Roda.

R O D A . Io vorrei fare una pregiudiziale per troncare la discussione su questo punto. Dico subito che gli emendamenti che portano la mia firma, presentati precedentemente, li potremo esaminare domani mattina, e potremo anche non insistere sulla loro approvazione. Dove invece insistiamo è relativamente agli emandamenti per quanto riguarda gli uffici tributari. Noi ci troveremo fra poco di fronte ad altri provvedimenti consimili, e cioè ai disegni di legge numeri 2082, 2093 e 905. Io sono qui per dirvi che le disposizioni contenute nei nostri emendamenti dall'articolo 18 in poi sono essenziali. Abbiamo sentito dal Ministro che sarebbe assurdo pensare che un settore dell'Amministrazione finanziaria marciasse su un binario, e su un altro binario marciasse l'amministrazione del Tesoro. Allora noi ci troveremmo nella grottesca situazione di approvare domani il disegno di legge n. 2009, e fra breve tempo gli altri tre disegni di legge che introducono quelle norme che noi non abbiamo approvato in questa sede per guadagnare tempo. Ma indipendentemente da questo, è chiaro che il problema che fa stato in questo momento e che deve essere soprattutto presente in noi, ove lo volessimo eludere in questo momento, si ripresenterebbe in forma più pressante dopo breve tempo. Quindi il tempo che ci fossimo illusi di guadagnare in questo momento, lo riperderemmo fra qualche settimana.

P I O L A , *relatore*. Io non so se il ragionamento che fa il senatore Roda si possa applicare a tutte queste norme. In ogni modo, io non dico di non modificare la legge: il presentatore illustri i suoi emendamenti, poi vedremo.

R O D A . A parte la considerazione che gli emendamenti che noi abbiamo proposto, fino a che non si arriva ai coefficienti, non indicano spostamento della spesa, mi è stato detto, per quanto riguarda le conservatorie, che è in preparazione un disegno di legge che non è altro che un emendamento al disegno di legge n. 2009. È un disegno di legge inteso ad emendare il testo di quello n. 2009 per rendere giustizia ai conservatori i quali, evidentemente a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23 di questa legge, non potrebbero pagare i dipendenti.

P I O L A , *relatore*. Parliamo adesso dei commi che volete aggiungere all'articolo 18.

S P A G N O L L I . Io vorrei dire al senatore Roda che quando parla dell'allineamento siamo tutti d'accordo; ma egli sa che nel testo concernente gli organici del Tesoro vi sono degli articoli che qui importerebbero emendamenti. Ci sono già, nel testo che è venuto dalla Camera, questi emendamenti?

P I O L A , *relatore*. Questi no.

R O D A . A me sembra di avere detto che il principio informatore degli emendamenti all'articolo 18 è sancito dalla legge.

S P A G N O L L I . Io vorrei sapere esattamente questo: a me sembra di avere capito, dall'esposizione del senatore Roda, che nel testo concernente gli organici del Tesoro venuti dalla Camera, che arriva a noi in seconda lettura, che non conosciamo perchè in questo momento è in tipografia, ci sarebbero già dentro degli articoli che dovrebbero essere introdotti, come emendamenti in questo testo. È così?

R U G G E R I . Rispondo io al senatore Spagnolli, al senatore Piola e, se mi permette, anche al Presidente, che io non capisco perchè il senatore Piola cerchi di respingere gli emendamenti. Noi abbiamo dichiarato e dichiariamo che non intendiamo modificare questo disegno di legge, non intendiamo farlo ritornare alla Camera; intendiamo però portarlo avanti inserendovi le stesse norme che sono state inserite dalla

Camera nei due provvedimenti concernenti il Ministero del tesoro. Se i nostri emendamenti non fossero riprodotti in quei due testi di legge, noi li illustreremo, però non chiederemo nemmeno che siano posti in votazione. Dirò, al riguardo, che quegli emendamenti, dopo l'approvazione alla Camera del disegno di legge ora al nostro esame, sono stati concordati con i sindacati, con il Tesoro e dovrebbero essere stati poi introdotti nei due disegni di legge concernenti i ruoli provinciale e centrale del Ministero del tesoro. Se così non sarà, io non insisterò per la votazione di quelli ora presentati. Perciò non ho chiesto che questi si votino questa sera; però lasciateceli illustrare.

P I O L A , *relatore*. Il senatore Roda, viceversa, parlava di emendamenti successivi all'articolo 18. Allora se approvate il testo dell'articolo 18, si soprassiede agli emendamenti aggiuntivi.

R U G G E R I . Però, per brevità, illustriamoli questa sera.

S P A G N O L L I . Parliamone questa sera senza votarli.

P R E S I D E N T E . All'articolo 18 è stato presentato dal senatore Ruggeri un emendamento tendente ad aggiungere un quarto comma del seguente tenore:

« Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici del Ministero delle finanze sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ».

R U G G E R I . Con questo emendamento noi abbiamo considerato il caso degli avventizi, cioè di coloro che non hanno ancora espletato i sei anni di servizio per entrare nei ruoli aggiunti e che, quando avranno raggiunto l'anzianità, in base al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, saranno immessi di diritto nei ruoli predetti. Noi intendiamo dare una soluzione a questo problema anche per l'avvenire, soprattutto per eliminare un rapporto d'impiego tra Stato e propri dipendenti diverso da quello dei ruoli organici, e proponiamo che il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici abbia la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma che, comunque, non possa essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Questo, in poche parole, è lo spirito dell'emendamento il quale, tengo a sottolinearlo, non comporta oneri di alcun genere.

P R E S I D E N T E . All'articolo 18 è stato presentato dal senatore Ruggeri un altro emendamento tendente ad aggiungere un quinto comma del seguente tenore:

« Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto e agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione ed equiparate, o di vice direttore delle carriere speciali ed equiparate, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista e qualifiche equiparate, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso e qualifiche equiparate, tale anzianità si intende posseduta per gli stessi fini dagli impiegati di cui al precedente secondo comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo ».

R U G G E R I . Il motivo di questo emendamento è il seguente.

Noi vediamo che, in base al secondo comma dell'articolo 18, il personale dei ruoli aggiunti viene inserito nei ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza; ora, si verifica il fatto che alcuni elementi — mi pare che si tratti di parecchie centinaia — i quali hanno fatto nel frattempo il concorso per essere immessi nei ruoli orga-

nici, non presupponendo che sarebbe stato emanato l'attuale provvedimento, sono stati naturalmente collocati nei predetti ruoli, ma ad un grado inferiore, per cui hanno fatto finora una carriera più lenta rispetto ai loro colleghi che sono rimasti nei ruoli aggiunti.

In altri termini, questi elementi che sono stati tanto diligenti e che hanno affrontato positivamente un concorso, si vedrebbero superati oggi da coloro che provengono dai ruoli aggiunti e che vengono inseriti nei ruoli organici senza aver fatto alcun concorso. Noi quindi proponiamo che, ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi e agli esami per le promozioni indicate nel comma medesimo, tale anzianità s'intenda posseduta per gli stessi fini, non come anzianità vera e propria di servizio, dagli impiegati già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.

P R E S I D E N T E . All'articolo 18 è stato, infine, presentato dal senatore Ruggeri un ulteriore emendamento tendente ad aggiungere un sesto comma del seguente tenore:

« Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende ed Uffici soppressi e in via di soppressione, il periodo prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 268, è ridotto, a domanda, della metà ».

R U G G E R I . Qui si tratta del personale di Enti, Aziende ed Uffici statali soppressi il quale all'atto dell'inquadramento presso le Amministrazioni statali verrebbe a perdere tutta l'anzianità precedente. Ora, dietro richiesta degli interessati, con questo emendamento, si vorrebbe stabilire che l'anzianità fosse perduta solo per il 50 per cento.

Non ho altro da dire e credo di essere stato abbastanza chiaro nell'illustrare la materia degli emendamenti presentati; riconfermo che tale materia è stata regolata nel provvedimento che riguarda il Tesoro; infatti, vi è stata inserita dalla Camera dei deputati la stessa dizione.

P I O L A , *relatore*. Ignoro il testo della Camera dei deputati, perchè non è stato ancora trasmesso alla Presidenza del Senato; rispondo, quindi, obiettivamente con gli elementi che ho a disposizione alle osservazioni fatte dal senatore Ruggeri.

Per quanto concerne il primo emendamento, cioè l'inserzione del quarto comma, sta di fatto che l'articolo 18 nella sua prima parte stabilisce una data precisa di decorrenza, il 1° febbraio 1962; ma è d'uopo osservare che gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria che verranno successivamente sistemati nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva ed ausiliaria, potranno conseguire senza esame il collocamento nei ruoli organici in virtù delle disposizioni che sono contenute negli articoli 345 e 346 della legge 10 gennaio 1957, numero 3.

Infatti, l'articolo 345 della predetta legge stabilisce: « Salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive è conferito almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, semprechè con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli ».

L'articolo 346 della stessa legge, invece, stabilisce che « con le modalità di cui all'articolo precedente, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti ».

Questi due articoli sono stati poi modificati in meglio da una legge che abbiamo recentemente approvata, cioè la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per cui non vedo il motivo dell'inserzione di questo quarto comma.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, quello relativo al quinto comma, debbo dire che la norma aggiuntiva che il

senatore Ruggeri propone all'approvazione della Commissione è in aperto contrasto con l'articolo 345 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, ed io penso che, fino a quando non saranno promossi coloro che hanno la precedenza nell'ordine di qualifica, non potranno conseguire la promozione quelli che vengono dopo, perchè sarebbe una vera e propria ingiustizia.

R U G G E R I . Il senatore Piola si riferisce al personale dei ruoli aggiunti che oggi viene trasferito nei ruoli organici; ma nel secondo comma dell'articolo 18 si precisa che: « Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza ». Ora, il tema che io pongo è il seguente: quelle persone che facevano parte dei ruoli aggiunti e che, tramite concorso, sono state immesse nei ruoli organici definitivi, indubbiamente hanno avuto una carriera più lenta, anche perchè sono entrate in coda, per cui certamente si vedrebbero superate dai loro colleghi che sono restati nei ruoli aggiunti, hanno fatto carriera e vengono oggi trasferiti nei ruoli organici conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

P I O L A , *relatore*. Non possono essere ammessi alla promozione fino a quando gli impiegati che li precedono non abbiano maturata l'anzianita minima prescritta.

R U G G E R I . Quando hanno fatto il concorso, hanno perduto l'anzianità che avevano raggiunto!

P I O L A , *relatore*. È chiaro che non si possono fare delle leggi perfette e non c'è cosa peggiore di questo procedere a spizzichi e a bocconi, quando si tratta di un provvedimento di carattere generale. Le modifiche che a spizzico si sono apportate allo statuto del 1957 sono state la vera causa del *caos* attuale: per considerare il caso di quelle dieci, quindici, venti persone le quali avevano potuto avere anche degli svantaggi, si è creato un numero superiore di scontenti e qui si continua con lo stesso sistema.

Giudicando la cosa obiettivamente, però, a parte il contenuto del disegno di legge concernente gli organici del Ministero del tesoro, sono contrario per le ragioni che ho già esposte; poi, naturalmente, si vedrà.

Sono, poi, contrario anche al terzo emendamento, in quanto — mi sembra illogico introdurre una norma di carattere generale per delle situazioni di carattere particolare, che non nego possano esserci, ma che, nel caso attuale, sono certo ridottissime di numero, limitate cioè a due o tre persone, non di più, perchè tutti hanno già maturato il periodo di anzianità prescritta.

R O D A . La considerazione che noi facciamo è un'altra, perchè è chiaro che, se quello che sosteniamo riflette una questione di diritto, non c'interessa più di sapere se in tale questione di diritto vengono coinvolte due, tre o più persone. La questione di diritto è quella che è; ci saranno vantaggi o svantaggi, non c'importa di saperlo! È quindi grottesco il fatto cui assistiamo in questo momento, che cioè, il senatore Piola ci dica che noi sosteniamo una questione personale!

Ribadisco il concetto: è avvenuto il caso — che sia limitato ad una, due persone, non importa, ma è certo avvenuto — che alcune persone già appartenenti ai ruoli aggiunti hanno sostenuto il concorso e sono entrate in un quadro, in un flusso la cui avanzata ha proceduto più lentamente di quel flusso-ruolo aggiunto cui appartenevano e il grottesco consiste in questo, che proprio coloro che sono stati tanto diligenti da affrontare e superare il concorso, si vedono oggi, in virtù di questa legge, superati da quelli che non sono stati altrettanto diligenti e che sono rimasti nei ruoli aggiunti. Come vede, senatore Piola, questa non è più una questione personale!

P R E S I D E N T E . Come può succedere questo se gli interessati hanno conservato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza?

F O R T U N A T I . Facendo il concorso, hanno perduto quell'anzianità.

P I O L A , *relatore*. Resta l'anzianità di servizio complessivo posseduta da ciascun impiegato; questo è importante.

R O D A . Per quale motivo queste persone che erano nei ruoli aggiunti e hanno fatto il concorso, a parità di anzianità, si debbono trovare oggi collocate due gradi sotto rispetto ai loro colleghi che sono rimasti nei ruoli aggiunti? Questo è quello che vorrei sapere!

F O R T U N A T I . Mantengono l'anzianità nell'ambito dello stesso coefficiente, mentre, invece, nei ruoli aggiunti scattano anche i coefficienti, non solo l'anzianità dei coefficienti; questo è il problema. Quindi, coloro che si trovano oggi nei ruoli aggiunti, possono essere in un coefficiente superiore rispetto a quelli che hanno fatto il concorso.

P I O L A , *relatore*. Non dico di no!

R O D A . Allora, non si tratta più di una questione personale!

M O T T . Bisognerebbe dire che coloro che si trovano nei ruoli aggiunti non possono avere la precedenza su quelli che si trovano già nei ruoli organici.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Risponderò domani in merito a questi emendamenti, perchè mi propongo di accertare tre fatti.

Innanzitutto, mi pare che nei ruoli aggiunti non ci dovrebbero essere, per la verità, coefficienti, ma il primo, il secondo e il terzo grado. Voglio, quindi, vedere se effettivamente può succedere che quelli dei ruoli aggiunti vengano collocati in un grado superiore rispetto agli altri.

In secondo luogo desidero informarmi se veramente i gradi dei ruoli aggiunti sono scattati così rapidamente rispetto ai gradi dei ruoli chiusi, perchè è chiaro che, in questo caso, si creerebbe una disparità.

Infine, cosa del tutto diversa, m'interessa vedere come si farebbe a conservare l'anzianità a metà, sia pure trattandosi di gente che proviene da una carriera diversa.

P R E S I D E N T E . In attesa di ulteriori elementi di giudizio, resta dunque sospesa la decisione sull'articolo 18, nonchè sugli emendamenti proposti dal senatore Ruggeri al sopraindicato articolo.

Dopo l'articolo 18, il senatore Ruggeri propone di inserire un articolo 18-*bis* del seguente tenore:

« Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei ruoli ordinari corrispondenti in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti, a norma del precedente articolo 18.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario ».

R U G G E R I . Con questo articolo, dietro richiesta degli interessati, intendiamo riaprire i termini, che sono scattati a febbraio, per presentare le domande.

P I O L A , *relatore*. Penso che su questo si possa discutere; comunque, poi si vedrà.

R U G G E R I . Su questo emendamento, lasciamo dunque sospeso anche il dibattito.

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 18 il senatore Ruggeri propone, infine, di insedire un articolo 18-*ter* del seguente tenore:

« Nella prima applicazione della presente legge, è indetto limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto di cui ai quadri 6, 7, 8 e 11/*b* (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) un concorso per la nomina a vice ispettore o vice procuratore, riservato agli impiegati della corrispondente carriera esecutiva di cui ai quadri 17/*a* (ruolo del personale delle dogane), 18, 19/*a* (ruolo del personale degli Uffici del registro) e 17/*d*

(ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame di tale concorso consisterà in due prove scritte, una a carattere teorico e l'altra a carattere pratico, sui servizi di istituto, nonchè in una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

Con le modalità previste dai precedenti commi potranno essere conferiti i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo tecnico di cui al quadro 10/*b* al personale esecutivo dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per lo accesso al ruolo tecnico predetto ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non crede che sia sufficiente l'articolo 20? Esso, infatti dice: « Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile), 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli Uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione eccetera ».

RUGGERI. Secondo l'articolo 20, i tre quarti dei posti vengono conferiti in base a graduatoria di merito; qui, invece, si chiede un terzo dei posti da conferire in base a concorso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se tre quarti dei posti disponibili vengono conferiti in base a graduatoria di merito, io direi che, almeno un quarto dei posti, dovremmo lasciarlo libero!

RUGGERI. Ma si tratterebbe dei tre quarti dei posti depurati di un terzo!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di concorsi facilitati, per i quali il titolo fondamentale è la raccomandazione; ora, dato che tre quarti dei posti disponibili vengono conferiti in base a graduatoria di merito, mi pare che il risultato sia identico.

RUGGERI. L'articolo 20 riguarda i quadri, 9, 10, 11, 12 e 13; invece, l'articolo 18-*ter* concerne anche i tecnici. Qui si chiede che un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto di cui ai quadri 6, 7, 8 e 11/*b* venga riservato, per concorso, agli impiegati della corrispondente carriera esecutiva di cui ai quadri 17/*a*, 18, 19/*a* e 17/*d*.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. I posti di cui all'articolo 20, sono posti di concetto, diciamo, di ex gruppo *B*; quelli, invece, cui lei fa riferimento, sono posti di concetto di ex gruppo *A*. Lei vorrebbe, non solo far passare gli impiegati di cui trattasi nella carriera di concetto puro, cioè, ex gruppo *B*, ma farli andare nella carriera di concetto ex gruppo *A*. Questa è la sostanza!

RUGGERI. Ma, sempre carriera di concetto!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma il concetto della carriera speciale è un po' diverso.

RUGGERI. È nello spirito della legge delega!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il concetto delle carriere speciali è un concetto particolare, tanto è vero che lo si vorrebbe abolire per far diventare, poi, queste carriere tutte « direttive »; voi sapete benissimo che ciò costituisce una vecchia aspirazione dei sindacalisti. Le carriere speciali sono state istituite proprio per questa ragione specifica, cioè per quelli del gruppo *B* che sono stati ammessi nel gruppo *A*.

FORTUNATI. Se il concorso è fatto con gli stessi criteri degli altri, io credo che non vi possa essere una eccezione!

RUGGERI. Sono concorsi facilitati.

F O R T U N A T I . Allora sono contrario, perchè, una cosa è dire — e questo è un principio che deve essere fissato! — che questi posti vengono riservati alle stesse condizioni degli altri, e cosa ben diversa è stabilire il contrario.

Abbiamo fatto una legge per il personale non insegnante universitario ed abbiamo stabilito che il personale tecnico esecutivo ha il diritto di partecipare al concorso, anche se non ha il titolo di studio, purchè abbia sei anni di lodevole servizio; però deve fare il concorso con gli stessi criteri degli altri concorrenti.

P I O L A , *relatore*. Il senatore Ruggeri vorrebbe che questo personale, con il diploma di istruzione media, fosse sottoposto a una prova di esame che come tutti sappiamo è di portata notevolmente ridotta e quindi si troverebbe davanti un ostacolo — se ostacolo possiamo chiamare l'esame — minore di quello delle categorie in carriera. Il che non è giusto, anche se si trattasse di personale in possesso di titolo universitario, perchè si determinerebbe una disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno dovuto superare un concorso normale, mentre quello di cui si parla è un concorso a titolo di raccomandazione, come osservava il Ministro.

R U G G E R I . In verità per la categoria da me presa in esame non si è riservato nulla.

F O R T U N A T I . E va bene, si riservino dei posti, ma senza facilitazioni.

R U G G E R I . Ciò che chiediamo noi è anche meno di quello che sostiene il senatore Fortunati: noi desideriamo infatti soltanto che un terzo dei posti sia riservato per concorso, se il personale, si capisce, possiede i titoli occorrenti.

F O R T U N A T I . Concorso normale, allora.

R U G G E R I . Se deve essere un concorso normale, non c'è bisogno di disporlo per legge.

F O R T U N A T I . Il concorso avviene in due scaglioni: uno riservato soltanto a quelli spostati e uno agli altri. Anche per il personale universitario si seguono queste norme, chè addirittura sono ammessi al concorso anche coloro che non hanno titolo di studio.

P I O L A , *relatore*. Si tratta di un concorso addomesticato, interno.

R U G G E R I . Comunque si tratta sempre di due prove scritte, una a carattere teorico e un'altra pratica. Del resto è una norma introdotta nei ruoli del Tesoro.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo resta in sospeso l'approvazione dell'articolo 18.

Art. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti nelle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo delle carriere di concetto e qualifiche equiparate, previste negli annessi quadri 9 e 10 (ruolo del personale amministrativo contabile); 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione); 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) possono essere conferiti per non oltre la metà, a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici delle carriere di concetto del Ministero delle finanze.

Con le stesse modalità, sono conferiti, per non oltre un quarto, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere previste dal comma precedente, i posti disponibili nelle qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e segretario o qualifiche equiparate.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i conseguenti trasferimenti di ruolo hanno effetto dalla data medesima.

Gli impiegati che ottengono il trasferimento sono iiscritti nel nuovo ruolo secondo

l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e nell'ordine seguente:

1) impiegati provenienti dai ruoli organici;

2) impiegati provenienti dai ruoli aggiunti.

(*E approvato*).

Art. 20.

Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile), 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazione stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nell'articolo 19, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di Amministrazione finanziaria, al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.

(*È approvato*).

Art. 21

Con effetto della data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962 e siano in posseso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnisti, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

P I O L A , *relatore.* A proposito di questo articolo, desidero semplicemente manifestare all'onorevole Ministro, come ho già fatto durante la discussione generale, che oltre ai cottimisti di cui si fa specifica menzione, ve ne sono altri i quali si trovano in condizioni non previste dalla norma in esame, ma che di fatto svolgono da molti anni mansioni analoghe a quelle dei cottimisti delle imposte dirette. Mi riferisco a quelli delle intendenze di finanza per la riscossione dell'I.G.E. all'importazione che sono retribuiti in parte coi fondi che vengono dallo Stato, per quanto ne sia mascherato il cammino, per altri con fondi provenienti dall'Unione industriali, dalle Camere di commercio, dalle Case industriali, e che svolgono un servizio assolutamente indispensabile per le intendenze di finanza in questa delicata materia. Ve ne sono poi alcuni, presso i canali demaniali, i quali si trovano in condizioni anologhe nel senso che vengono pagati da imprese cui il Demanio ha affidato la esecuzione del lavoro. In quarto luogo vi sono anche dei cottimisti i quali lavorano alla direzione del Catasto, da 10 e taluni da 20 anni, che hanno fatto presente al relatore il desiderio di essere parificati ai cottimisti veri e propri delle imposte dirette di cui tratta l'articolo 21 del provvedimento in discussione. È difficile introdurre emendamenti di tal genere; però io penso che il Ministro possa, entro certi limiti, venire incontro amministrativamente alla categoria, ed è l'invito che io gli rivolgo, ritenendo di interpretare anche il desiderio della Commissione. Infatti, arrivare ad un emendamento specifico riuscirebbe particolarmente difficile, mentre con degli espedienti amministrativi, con delle norme amministrative *ad hoc*, con degli accorgimenti come si vogliano chiamare, il Ministro può, a mio avviso, venire incontro ai *desiderata* di questo personale. È questo il voto che io formulo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sono stato uno dei suggeritori dell'articolo 21 e confesso il mio peccato, commesso peraltro in buona fede, perchè lo scopo per il quale mi sono adoperato era proprio quello di porre termine alla situazione insostenibile di gente pagata addirittura a condizioni di fame, maltrattata sotto ogni aspetto, senza ferie, senza previdenza e nei confronti della quale ci siamo trovati completamente sprovvisti di qualsiasi possibilità di intervento, in quanto, purtroppo, si tratta giuridicamente di gente del tutto estranea all'Amministrazione. Abbiamo allora cercato di sanare la situazione di persone che lavorano per noi da anni ma che all'atto pratico sono pagate dagli industriali, per esempio da quelli di Firenze, i quali hanno addirittura dato un intero impianto meccanografico; poi c'è personale pagato dalle Camere di commercio, altro fornito dalle Esattorie, dalle Banche. La carenza in materia dell'Amministrazione ha fatto sì che, allo scopo di far funzionare gli uffici, fossero incaricate di alcune mansioni persone che nulla hanno a che fare con l'Amministrazione stessa ma che svolgono una attività da veri e propri impiegati. Tuttavia ci siamo trovati di fronte alla pratica impossibilità di considerare dipendenti persone che svolgono le mansioni di impiegati ma che giuridicamente non hanno alcuna veste. A questo proposito, forse proprio la Commissione può essere di un certo aiuto, suggerendo: o che nei primi concorsi che si terranno si consideri il servizio comunque già prestato, oppure che si valutino alla medesima stregua del personale effettivo coloro i quali prestano la loro opera come dipendenti statali ma che sono retribuiti con fondi non forniti dal Bilancio.

R U G G E R I . Il ministro Trabucchi afferma di non riuscire a intravvedere una soluzione del problema; io arrivo a dire che l'Amministrazione dello Stato ha commesso e commette addirittura un reato e che non può continuare a commetterlo, e bene ha fatto il senatore Bergamasco a suggerire la presentazione di un ordine del giorno allo scopo di impegnare il Governo alla sistemazione della grave insostenibile situazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si è detto che si tratta di personale pagato dagli industriali, dalle Casse di risparmio, dagli esattori: magari fosse così. Il fatto è che si tratta di gente pagata indirettamente, chè industriali, Casse di risparmio, Camere di commercio eccetera inviano un assegno

mensile alle intendenze di finanza, che accumulano il denaro, assieme con quello proveniente dal bilancio dello Stato, arrangiandosi anche con certi lavori straordinari fittizi, e poi, a loro discrezione, lo ridistribuiscono. Ed ecco che a questo punto avviene qualcosa di molto grave, perchè persone che lavorano 8, 9 o anche 10 ore il giorno, che non percepiscono assegni familiari, nè assistenza previdenziale, nè pensionistica, guadagnano sì e no 30 mila lire il mese. E allora: o si fa pagare un maggior onere agli industriali, alle Casse di risparmio e via dicendo, perchè si tratta di un servizio che fa loro comodo, oppure si cerca un'altra soluzione. Certo è che nel modo attuale non è umanamente possibile continuare.

P I O L A , *relatore*. La disposizione dell'articolo 21, mentre sana la posizione dei cottimisti delle imposte dirette, per il modo con cui è formulata non provvede ad analoga posizione di personale che da anni svolge servizi presso le intendenze di finanza, gli uffici del catasto e, in qualche caso, anche presso l'Amministrazione del demanio. E perciò, poichè, dal punto di vista morale, sembra giusto dare anche a queste ultime categorie che lavorano nell'interesse dello Stato un trattamento che sia consono al lavoro che compiono spesso da parecchi anni, il relatore invita il Ministro delle finanze a voler studiare provvedimenti atti a raggiungere lo scopo suddetto, vuoi con una interpretazione estensiva della dizione dell'articolo 21 relativa ai fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze, vuoi valutando ai fini dei concorsi come titolo l'aver prestato, per un certo tempo, lodevole servizio presso gli uffici dello Stato, vuoi, infine, attraverso un provvedimento più ampio, che possa legittimamente inquadrare fra i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria le categorie di cui sopra è fatto cenno. Il relatore si augura che il ministro Trabucchi voglia accettare questo invito, che formula ritenendo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione, in relazione agli interventi avvenuti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Accetto l'invito, riconoscendo la necessità di arrivare alla sistemazione di tutti coloro che prestano servizio a favore dello Stato ma che, attraverso un lungo periodo di sviluppo delle funzioni della pubblica Amministrazione, non hanno visto adeguatamente progredire la loro posizione negli organici statali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 22.

Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendosi dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 27.

P I O L A , *relatore*. Il senatore Ruggeri ha proposto l'aggiunta di un terzo comma con lo specifico intento di arrivare a una sistemazione dei cottimisti comunque in servizio presso l'Amministrazione finanziaria. Si tratta di riservare un numero preciso di posti in occasione dei concorsi.

R U G G E R I . Si tratta di riecheggiare la norma inserita nei ruoli organici della Amministrazione del tesoro.

P R E S I D E N T E . Avverto che questo articolo rimane pertanto in sospeso.

Art. 23.

Il rapporto di lavoro tra il conservatore dei registri immobiliari e il personale da

questi assunto, a suo carico, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i servizi di copiatura, è soggetto alle norme relative al contratto d'impiego privato.

Sono estese al personale predetto le disposizioni di cui all'articolo 22.

P I O L A , *relatore*. Questo articolo è già stato da me ampiamente illustrato in sede di discussione generale, durante la quale vi sono stati interventi, favorevoli alla impostazione da me data, di alcuni onorevoli colleghi. Si tratta di creare un nuovo rapporto fra conservatori di registri e personale copista. Tuttavia ritengo sia il caso di sottolineare il punto base, ossia che il nuovo rapporto giuridico ha inizio dal giorno della entrata in vigore della legge.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sì, confermo.

P I O L A , *relatore*. Conseguenza: licenziamento indubbiamente di una parte del personale copista per l'inadeguatezza dei mezzi da parte dei conservatori di registri. Nel corso della discussione generale, il ministro Trabucchi, resosi subito conto dello inconveniente, aveva preso impegno di presentare un disegno di legge particolare portando a 120 lire lo scritturato per ogni facciata, così da consentire ai conservatori dei registri immobiliari di corrispondere maggiori emolumenti al personale da loro dipendente, così come previsto dalle norme del rapporto di impiego privato. Come sempre il ministro Trabucchi ha adempiuto al suo impegno e mi ha passato poche ore fa un nuovo disegno di legge il quale dovrebbe andare parallelamente all'articolo 23 del disegno di legge in esame. Tale provvedimento peraltro, se fosse presentato attraverso le normali vie, impiegherebbe parecchi mesi, mentre invece se presentato da un parlamentare potrebbe avere un corso rapidissimo, essere per esempio discusso già la prossima settimana dalla nostra Commissione, specialmente se lo firmeremo tutti. Con il nuovo disegno di legge lo scritturato, che è quello stabilito ancora nel 1954, viene portato a lire 120 la facciata.

B E R G A M A S C O . Di queste 120 lire quanto rimane al copista, dedotte tasse e diritti vari?

P I O L A , *relatore*. Basta far la proporzione.

R U G G E R I . Attualmente delle 30 lire, circa 20 vanno al copista, dunque il conservatore prende un terzo, e guadagna intorno al milione il mese, come diceva prima il ministro Trabucchi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il milione di provento non deriva dalle 10 lire per facciata.

R U G G E R I . A me pare che il nuovo disegno di legge, che porta a 120 lire il compenso per facciata, sia più di vantaggio per i conservatori che per i copisti. Non ho niente contro i conservatori dei registri, ma se si deve aumentare il compenso globale a 120 lire occorre stabilire un rapporto più equo fra conservatore e copista.

P I O L A , *relatore*. Quando entrerà in vigore la legge sull'impiego privato, con relativo sindacalismo e altre provvidenze, il compenso ai copisti non sarà più stabilito in funzione di un rapporto aritmetico, ma in base alle norme generali sui contratti di impiego privato.

R U G G E R I . Però sta di fatto che noi triplicheremo gli emolumenti dei conservatori dei registri.

B E R G A M A S C O . Ci sono le trattenute di vario genere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. L'onorevole Alessandrini sostiene che la nuova disposizione ingigantisce il costo attuale dei servizi, perchè un impiegato di terza categoria costa ora 900.000 lire l'anno, delle quali peraltro solo 500.000 lire sono effettivamente percepite, perchè le altre sono assorbite dalle varie forme di trattenuta.

R O D A . Su questa grossa questione abbiamo già sentito parlare il senatore Piola.

In via di massima, siamo perfettamente d'accordo con le iniziative prese dal Ministro. Siamo anche d'accordo sul fatto che il disegno di legge n. 2009 regolerà finalmente il rapporto di lavoro di questi disgraziati che, fino a questo momento, erano pagati con uno stipendio miserabile, che riusciva a fruttar loro 20.000 lire al mese per nove ore di lavoro giornaliero. Ora, finalmente, non verranno più pagati a riga o a facciata, ma secondo le norme di un contratto di lavoro. Si pone però un problema. Lo stipendio è stato quadruplicato, ma desidererei sapere se in questo aumento è compreso soltanto il maggior onere che deriva ai conservatori o anche un maggiore utile. Se si risponde affermativamente alla prima domanda, siamo d'accordo, ma se si moltiplicano per quattro gli utili, sia pure gli esigui utili attuali, noi ci opponiamo, perchè sappiamo benissimo che al posto dei conservatori accedono solo quelli che sono arrivati al margine della carriera. Pertanto, noi siamo contrari a concedere un maggior premio ai conservatori e mi permetterei di richiedere dal Ministro una risposta in merito.

P I O L A , *relatore*. Prima che il Ministro risponda, se il Presidente mi consente, vorrei rendere edotta la Commissione dell'*iter* che ha fatto il testo in argomento. Il Ministro delle finanze ha, infatti, concretato la disposizione dopo aver dovuto lottare con i conservatori dei registri immobiliari i quali, in un primo momento, volevano chiedere non soltanto che venisse stabilito in lire 120 lo importo dello scritturato, ma che questa cifra fosse ancorata al gruppo di 250 sillabe o frazione di 250. Il Ministero ha creduto di non accedere a questa richiesta dei conservatori dei registri immobiliari perchè probabilmente avrebbe creato un vantaggio e non un'equiparazione. Di conseguenza, i conservatori hanno abbassato le loro richieste e hanno domandato 120 lire per ogni facciata, se scritta a mano, e 240 se scritta a macchina. Pertanto, pur non avendo una competenza tale da poterlo giurare, ritengo che l'aumento di quattro volte sia doveroso, in primo luogo perchè questi emolumenti sono ancora quelli fissati nel 1954, vale a dire otto anni fa, e in secondo luogo perchè è necessario che i conservatori mantengano la loro posizione, pur dovendo aumentare, come è giusto, lo stipendio dei loro dipendenti copisti. Forse, ora, il Ministro potrà dare ulteriori chiarimenti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Vorrei affermare che è già un gran passo avanti quello di inquadrare questi copisti e di dare loro un trattamento qualsiasi. Sono persuaso che questo è il primo gradino, dal quale, poi, arriveranno al secondo, che è quello di farsi riconoscere l'anzianità, e poi al terzo che sarà quello di creare il ruolo degli scrivani delle conservatorie. Questa sarà la soluzione definitiva. Se, però, noi avessimo immediatamente voluto passare da questo punto all'altro, ci saremmo trovati a determinare una scossa notevole, che avrebbe creato, probabilmente, delle grosse difficoltà. Questa è la ragione per la quale preferisco arrivare soltanto all'aumento delle percentuali e vedrei se è il caso di aggiungere che i conservatori debbono tenere una contabilità separata di questi proventi.

P A G N I . Ho chiesto la parola per fare presente che la tesi esposta dall'onorevole Ministro corrisponde esattamente alla tesi che è emersa dalla discussione presso la 1ª Commissione quando si è trattato di esprimere il parere su questo disegno di legge. Sono stato io l'estensore di quel parere e sento qui il dovere di sottolineare che, di fronte all'emendamento che era stato richiesto dai conservatori dei registri immobiliari a questo articolo, la 1ª Commissione si orientò per chiedere la presentazione di un apposito disegno di legge che tenesse conto di questi elementi che sono emersi. Mi pare, quindi, che la linea oggi seguita sia proprio quella che trovò larghi consensi nella 1ª Commissione ed anche fuori, per quanto concerne quella parte che molto opportunamente è stata eliminata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

(*È approvato*).

Art. 24.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria.

Non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione.

(*È approvato*).

Art. 25.

Per le esigenze conseguenti alle operazioni di formazione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di reclutare operai canneggiatori con contratto di diritto privato per la durata non superiore a novanta giorni.

(*È approvato*).

Art. 26.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche di ispettore generale e di ispettore capo per i servizi della finanza locale sono conferiti, per non oltre due terzi, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad impiegati di uno dei ruoli organici indicati nell'articolo 6, che rivestano qualifica equiparata.

(*È approvato*).

Art. 27.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11, sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero delle finanze;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con età non superiore ai quarantacinque anni;

c) ai salariati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 28.

Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali sono soppresse le qualifiche di computista capo, computista principale, primo computista e computista. Coloro che le rivestono assumono, dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente le corrispondenti qualifiche di assistente capo, assistente principale, primo assistente e assistente.

(*È approvato*).

Art. 29.

Al personale del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura, assunto alle dipendenze del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, numero 1304.

(*È approvato*).

Art. 30.

I posti conferiti in soprannumero nella qualifica di assistente principale e disegnatore principale nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, in applicazione degli articoli 361, sesto e settimo comma, 363 e 377 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro nomina alla qualifica superiore.

(*È approvato*).

Art. 31.

Gli aiutanti ed i custodi idraulici sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio, con le seguenti qualifiche:

a) di assistente idraulico, gli aiutanti idraulici con almeno dieci anni di lodevole servizio;

b) di assistente idraulico aggiunto, gli aiutanti idraulici con meno di dieci anni di lodevole servizio ed i custodi idraulici con almeno tre anni di lodevole servizio;

c) di vice assistente idraulico, i custodi idraulici con meno di tre anni di lodevole servizio.

Sono altresì collocati nella qualifica di vice assistente idraulico, con le modalità stabilite dal precedente comma, gli addetti con mansioni di custodia, ai Canali Cavour e dell'Antico Demanio, nominati operai permanenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, o che a tale qualifica preverranno per effetto delle disposizioni medesime.

Il ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio è conservato ad esaurimento.

Nel ruolo stesso rimangono inquadrati gli aiutanti e custodi idraulici che non conseguano il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti idraulici.

Nel ruolo ad esaurimento di cui al terzo comma le promozioni ad aiutante idraulico possono essere conferite nel limite di un posto di aiutante idraulico per ogni dieci custodi.

Nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio sono tenuti vacanti altrettanti posti quanti sono quelli coperti nel corrispondente ruolo ad esaurimento del personale ausiliario.

(*È approvato.*)

Art. 32.

I custodi degli immobili demaniali, nominati incaricati provvisori ai sensi degli articoli 16 e 17 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a loro domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di custode di immobili demaniali di cui all'annesso quadro 22.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il collocamento ha effetto dalla data medesima.

Il collocamento di cui ai commi precedenti viene disposto in base a graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto dell'anzianità di servizio e dei titoli di merito posseduti da ciascun incaricato provvisorio proposto per il collocamento medesimo.

Con le stesse norme e modalità possono essere collocati nella qualifica di custode degli immobili demaniali coloro che da alme-

no tre anni svolgono le relative funzioni in base ad incarico conferito con disciplinare di servizio

(*È approvato*).

Art. 33.

Nella prima applicazione della presente legge, tutti i posti previsti per il ruolo dei contabili doganali sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva delle dogane, con qualifica non inferiore ad ufficiale, che siano provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso a vice ispettore di dogana o abbiano svolto, per almeno cinque anni, anche se in più periodi, le funzioni di capo dagana o di cassiere o di magazziniere. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1923.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal comma precedente, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nel ruolo dei contabili doganali non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato nel ruolo dei contabili doganali ai sensi del presente articolo conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nelle qualifiche iniziali di cui ai quadri 14, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere conferiti in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo organico della corrispondente carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

A questo articolo il senatore Ruggeri propone i seguenti emendamenti:

1) aggiungere nel primo comma, dopo la parola « esecutive », le altre « ovvero che abbia espletato per almeno un triennio, anche se in più periodi, le funzioni proprie della categoria superiore riportando la qualifica di ottimo »;

2) aggiungere nel secondo comma, dopo la parola « conto » le altre « del titolo di studio e ».

P I O L A , *relatore*. L'articolo 34 da parte mia non comporta alcuna osservazione; mi è giunta, però, a proposito dell'articolo 25,

una proposta validamente appoggiata per inserire un articolo 25-*bis* e che io, naturalmente, data la materia, ho ritenuto opportuno trasportare in sede dell'articolo 34. L'articolo che si propone è il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, un quarto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali di cui ai quadri 14, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere conferiti a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione al personale della carriera ausiliaria anche se non in possesso del titolo di studio, o che abbia espletato per almeno un quinquennio, anche se in più periodi, le funzioni proprie della carriera superiore, riportando la qualifica di ottimo.

Le domande degli aspiranti di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Debbo dire che il relatore, suo malgrado, è contrario; tuttavia, si rimette al parere dell'onorevole Ministro e della Commissione. In verità, mi pare che questo significhi un po' esagerare e deprimere il tono dei singoli ruoli, perchè ritengo che per passare dalla carriera ausiliaria alla carriera esecutiva, per quanto il gradino sia modesto, sia necessario un altrettanto modesto titolo di studio, che oggi, fra l'altro, sarebbe quello della scuola dell'obbligo. Senza dire, poi, che la dizione « a domanda » significa anche, ammettiamolo pure, un mucchio di favoritismi...

R U G G E R I . Ritengo che l'eccezione sollevata dal senatore Piola possa essere rimossa in quanto non si tratta di personale ausiliario qualunque ma di personale che vanta un triennio — e tutt'al più si potrebbe sostituire con un quinquennio tale limite — di esperienza diretta. E a questo punto entra in argomento la legislazione sul lavoro, secondo cui quando un dipendente esercita determinate funzioni superiori alla sua categoria, ad un certo punto finisce per essere acquisito alla categoria cui ha appartenuto di fatto.

Desidero poi proporre un emendamento anche al secondo comma, nel senso di stabilire che la graduatoria è formata tenendo conto e del titolo di studio e delle mansioni svolte.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Personalmente, suggerirei di tenere più conto della attività svolta che del titolo di studio, acquisito talvolta in clima particolare. Comunque, se una modifica è da introdurre, a mio avviso riguarda le guardie di finanza, gran numero delle quali esercita le più disparate mansioni presso i vari dicasteri e che invece dovrebbero essere restituite al Corpo.

P R E S I D E N T E . Comunque è opportuno rinviare alla prossima seduta anche la decisione su questo articolo.

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge i commessi della carriera del personale ausiliario delle dogane sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica di commesso di dogana del ruolo del personale delle dogane di cui all'annesso quadro 23.

Con le modalità di cui al precedente comma, sono inquadrati nella qualifica di commesso di dogana i destinatari dei posti di commesso in conseguenza dei conferimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge, tutti i posti previsti per il ruolo dei coadiutori delle conservatorie dei registri immobiliari sono conferiti con le modalità stabilite nell'articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 37.

Salve le riserve disposte con la presente legge, l'Amministrazione ha facoltà di conferire non oltre un quinto dei posti recati

in aumento nei ruoli di cui ai quadri annessi agli idonei dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli stessi, indetti posteriormente al 1° luglio 1958 secondo un'unica graduatoria formata, in base al punteggio conseguito, fra tutti gli idonei dei concorsi medesimi.

(*È approvato*).

Art. 38.

Salva l'applicazione del disposto del precedente articolo 15, gli impiegati, che alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una qualifica non prevista per i ruoli di appartenenza nei quadri annessi alla legge stessa, assumono la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio di cui sono provvisti.

(*È approvato*).

Art. 39.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

P I O L A , *relatore*. Pur avendo già sollevato la questione in occasione dell'esame dell'articolo 14, richiamo ancora l'attenzione del Ministro sulla necessità di sistemare la posizione di coloro che sono stati promossi prima del 1° aprile 1957 e sono entrati nel ruolo speciale dei conservatori dei registri immobiliari. Non ricordo se stamane o durante la discussione generale il ministro Trabucchi abbia preso impegno di studiare il problema; comunque il relatore rinnova l'invito al Ministro.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. E io rinnovo l'assicurazione di studiare il modo di risolvere il problema.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 39 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 40.

Gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, la cui promozione a consigliere di 1ª classe sia stata riportata a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 712, a data anteriore alla entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 6 della predetta legge 19 ottobre 1959, n. 928.

(*È approvato*).

Art. 41.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, in lire 1.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233.

All'onere di lire 7.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto con pari riduzione del fondo iscritto nello stanziamento della spesa del Ministero del tesoro, parte ordinaria, dell'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

P I O L A , *relatore*. Questo articolo merita un esame particolare. Ho già spiegato, durante la discussione generale che, analizzando bene la questione, la copertura effettivamente sussiste; mi è peraltro sembrato che qualche onorevole collega si sia riservato di parlare in occasione dell'esame particolare dell'articolo stesso.

R O D A . Nel primo comma si parla di « corrispondente aliquota » e, a parte il significato tutt'altro che chiaro della dizione, rilevo che si ipotizza il futuro non so con quali probabilità di cogliere nel segno, perchè è evidente che solo per un caso fortuito le entrate che ancora dovranno verificarsi potranno corrispondere alle esigenze della legge. Comunque la dizione va migliorata dal punto di vista linguistico.

P I O L A , *relatore*. D'accordo, peraltro il problema maggiore penso sia quello di tener conto del riferimento all'esercizio 1961-62 praticamente già concluso.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Si considera aperto sino al mese successivo a quello di chiusura. D'altro canto, trattandosi di uno specifico riferimento a una legge già in vigore, quella 9 novembre 1961, n. 1233, la copertura dell'onore è già accantonata.

R U G G E R I . E per l'onere del 1962-63? Penso ci voglia una nota di variazione.

P I O L A , *relatore*. È già previsto nel bilancio del Ministero delle finanze, e io lo preciserò nell'apposita relazione che svolgerò.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 41 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei quadri.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Al quadro n. 3 vi è un richiamo corrispondente al coefficiente 500 che parla di un posto per il Vice direttore della Zecca e, così pure, al quadro n. 4 vi è un richiamo che parla di due posti per i servizi della Zecca e due posti per quelli del Provveditorato generale dello Stato. Ora, con riferimento al provvedimento relativo agli organici del Tesoro, era stato comunicato che non si riteneva più necessario di prevedere dei posti per la Zecca nella revisione dei ruoli del Ministero delle finanze. Credo però che non vi possa essere rimedio a questa sfasatura, perchè se noi qui togliessimo questi due posti, dovremmo approvare contemporaneamente quelli dell'organico del Tesoro, facendo passare gli attuali vice direttori della Zecca e gli attuali due primi chimici della Zecca nel ruolo del Tesoro. Bisogna, quindi, prima aspettare che venga approvato l'organico del Tesoro e, nell'ipotesi che questi funzionari passino alle dipendenze del Tesoro, il Ministero delle finanze proporrà la soppressione di questi posti. In questo momento, però, mi pare non si possa sopprimerli, non solo perchè non sono ancora stati creati i posti corrispondenti nel Tesoro, ma anche perchè gli interessati non hanno ancora optato di passare dalla nostra Amministrazione a quella del Tesoro.

F O R T U N A T I . Non sarebbe stato opportuno introdurre, una volta tanto, una norma di carattere generale?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questo, forse, non sarebbe stato molto gradito. Il Vice direttore della Zecca oggi ha il coefficiente 500 e non ha che una possibilità di diventare direttore della Zecca al Tesoro, mentre, invece, alle Finanze, ha notevoli probabilità di carriera.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame del quadro 1, di cui do lettura:

QUADRO N. 1.

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo		Ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale		Ruolo degli statistici		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
900	Direttori generali	11						
670	Ispettori generali	(*a*) 55 (*b*)	Ispettori generali	4	Ispettore generale statistico			
500	Direttori di divisione	125	Ispettori capi	7	Statistico capo	2	Direttore agrario	1
402	Direttori di sezione	180	Ispettori superiori	14	Statistico superiore			
325	Consiglieri di 1ª classe				Statistico			
271	Consiglieri di 2ª classe	445						
229	Consiglieri di 3ª classe							
		816		25		2		1

(*a*) Di cui uno per la direzione dei servizi del lotto e lotterie ed uno per la direzione dei servizi amministrativi del Comando generale della Guardia di finanza.

(*b*) Oltre a 5 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire – con le normali vacanze – in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1º gennaio 1963.

(*È approvato*).

QUADRO N. 2.

CARRIERA DIRETTIVA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
670	Ispettori generali	7
	Intendenti	92
500	Intendenti aggiunti	121
402	Vice Intendenti	298
325	Consiglieri di 1ª classe	
271	Consiglieri di 2ª classe	882
229	Consiglieri di 3ª classe	
		1.400

(*È approvato*).

QUADRO N. 3.

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
670	Ispettori generali	(*a*) 50
500	Ingegneri capi	(*b*) 100
402	Ingegneri superiori	130
325	Primi ingegneri	200
271	Ingegneri	
		480

(*a*) Compreso un posto per l'Amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour)
(*b*) Compreso un posto per il Vice direttore della Zecca.

(*È approvato*).

QUADRO N. 4.

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	RUOLO DEL PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE		RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
670	Direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1		
670	Ispettori generali chimici . . .	12	Ispettori generali	13
500	Chimici capi	40	Ingegneri capi e ispettori capi .	40
402	Chimici superiori	40	Ingegneri superiori	40
325	Primi chimici	(*a*) 77	Primi ingegneri	77
271	Chimici		Ingegneri	
		170		170

(*a*) Compresi 2 posti per i servizi della Zecca e 2 posti per quelli del Provveditorato generale dello Stato.

(*È approvato*).

QUADRO N. 5.

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

RUOLO DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
670	Conservatori capi	15
500	Conservatori superiori	22
402	Conservatori di 1ª classe	28
325	Conservatori di 2ª classe	32
		97

(*È approvato*).

QUADRO N. 6.

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori generali, Ispettori compartimentali e Direttori capi	(*a*) 52
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	190
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	505
325	Vice direttori e Ispettori principali	645
		1.392
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ispettori	1.848
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice Ispettori	
		3.240

(*a*) Oltre a 5 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1963.

(*È approvato*).

QUADRO N. 7.

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(a) 81
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	340
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	830
325	Vice Direttori e Ispettori	1.090
		2.341
	CARRIERA DI CONCETTO.	
270	Procuratori	
229	Procuratori aggiunti	2.710
202	Vice procuratori	
		5.051

(a) Oltre a 8 posti con carattere di temporaneità in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1º gennaio 1963.

R U G G E R I . Il quadro n. 7 riguarda la carriera speciale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette. Riteniamo che per una esigenza di politica tributaria vi debbano essere le stesse proporzioni, tra i vari coefficienti di questo ruolo, che fra quelli delle imposte indirette. È per questo che propongo di passare dall'81 al 93 per gli ispettori compartimentali, dal 340 al 355 per i direttori di 1ª classe e ispettori capi, dall'830 al 902 per i direttori di 2ª classe e ispettori superiori e da 1090 a 1040 fra i Vice direttori e ispettori. Proporrei, in sostanza, di equilibrare i due servizi. Ritengo che di fronte alla situazione di evasione degli accertamenti, bisognerebbe che ci fosse personale più qualificato alle imposte dirette che a quelle indirette, mentre faccio osservare che la proporzione tra i vari gradi è inferiore a tutti gli altri servizi.

P I O L A , *relatore*. Credo di avere fatto anch'io durante la discussione generale qualche osservazione circa la modificazione della piramide e circa il raffronto tra un quadro e l'altro, ma era stato risposto dal Ministro, responsabilmente, che il numero dei posti è stato saggiato sotto tutti i rapporti per ogni ruolo organico. Il Ministro ha anche accettato delle varianti apportate alla Camera dei deputati, che forse non erano necessarie, perchè bisogna riconoscere che, in rapporto ai quadri, il progetto governativo era più organico che non quello della Camera. Ora, mi pare che non sia conveniente procedere ad ulteriori modificazioni, accen-

tuando quegli sfasamenti che la Camera dei deputati ha già determinato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vorrei farvi osservare che le due Amministrazioni non sono comparabili. Innanzitutto le imposte dirette non hanno la riscossione delle tasse. Se voi aggiungeste tutti gli esattori alle imposte dirette, queste ultime avrebbero un'organizzazione esagerata, dal momento che la loro attività si ferma con la formazione dei ruoli. In secondo luogo, appunto in relazione a questa situazione, le imposte indirette hanno un numero di uffici molto maggiore rispetto alle imposte dirette, perchè ci sono molti uffici di registro in località che non sono provviste di ufficio distrettuale di imposte dirette. In terzo luogo, il servizio ispettivo delle imposte indirette, appunto in relazione al fatto della riscossione, implica un'enorme quantità di revisioni che possono essere fatte molto più facilmente in centro, nei riguardi delle imposte dirette dove si pubblicano dei ruoli.

Quindi, il servizio ispettivo delle imposte indirette è enormemente più pesante, anche se di minore responsabilità qualche volta, di quello delle imposte dirette ed esige, perciò, maggior tempo, maggior numero di persone. Questo non toglie che, poi, invece, sotto altri aspetti, ci possa essere la necessità di un personale più numeroso nelle imposte dirette, ma non possiamo vedere comparativamente le due Amministrazioni, perchè le funzioni sono essenzialmente diverse.

Bisogna, pertanto, dire che in realtà le due piramidi si assomigliano, ma non possono essere uguali, in quanto sono diverse le funzioni; si assomigliano in parte e, in parte, possono essere affrontate parallellamente nel desiderio di favorire gli impiegati, ma non nel desiderio di ottenere una equiparazione, che non avrebbe significato. E bisogna prendere atto che la situazione attuale non è derivata dalla volontà dell'Amministrazione, ma dalla struttura autonoma dell'Amministrazione stessa.

R O D A . Ho preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e devo dire che molte considerazioni mi trovano consenziente, soprattutto quella di principio, cioè che le due Amministrazioni non sono parallele. Indipendentemente, però, dagli incarichi che hanno i funzionari delle imposte indirette, resta il fatto della disparità fra i due ruoli di cui trattasi. Noi dobbiamo far di tutto per invogliare, specie i giovani, ad entrare nella Amministrazione delle imposte dirette e, quindi, occorre qualificare maggiormente questo personale. I giovani che oggi tentano la via del concorso hanno di fronte questa situazione: nei quadri delle imposte indirette la qualifica è maggiore che in quelli delle imposte dirette ed è ovvio che scelgano la strada più vantaggiosa.

Ecco quindi il motivo per cui abbiamo presentato la modifica al quadro 7; si cercava solo di riportare i due ruoli sul medesimo piano di qualificazione, pur sapendo che le due Amministrazioni sono eterogenee, nella certezza che ciò avrebbe costituito da sprone, da incentivo, per un maggiore afflusso di personale nei ruoli dell'Amministrazione delle imposte dirette.

Non so se la nostra proposta al quadro 7 domani verrà approvata o meno; in caso negativo, è chiaro che avremo sempre l'inconveniente che i giovani più qualificati, dovendo scegliere tra le due carriere, naturalmente sceglieranno la strada migliore, cioè quella delle imposte indirette, mentre il bisogno essenziale oggi nel nostro sistema tributario è proprio quello di qualificare in tutti i sensi e sotto tutti gli aspetti, nessuno escluso, il personale delle imposte dirette.

P R E S I D E N T E . Cosa decidiamo allora in proposito?

R U G G E R I . Gradirei avere alcuni chiarimenti dall'onorevole Ministro riguardo a questi quadri.

P R E S I D E N T E . In attesa di ulteriori elementi di giudizio, resta dunque sospesa la decisione sul quadro 7 e sugli emendamenti ad esso proposti.

QUADRO N. 8.

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(*a*) 83
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	315
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	800
325	Vice Direttori e Ispettori	920
		2.118
	CARRIERA DI CONCETTO.	
271	Procuratori	2.362
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice Procuratori	
		4.480

(*a*) Oltre a 8 posti di ruolo con carattere di temporaneità in relazione alle esigenze della rioganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria da riassorbire con le normali vacanze in ragione di un quinto per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1963.

(*È approvato*).

QUADRO N 9.

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
500	Segretari capi	8
402	Segretari principali	40
325	Primi Segretari	72
271	Segretari	280
229	Segretari aggiunti	
202	Vice Segretari	
		400

(*È approvato*).

QUADRO N. 10.

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Segretari capi	8	Geometri capi	100
402	Segretari principali	35	Geometri principali	306
325	Primi segretari	60	Primi geometri	694
271	Segretari	223	Geometri	2.350
229	Segretari aggiunti		Geometri aggiunti	
202	Vice segretari		Vice geometri	
		326		3.450

(*È approvato*).

QUADRO N. 11.

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	RUOLO DEI CONTABILI DOGANALI		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE		RUOLO DEI CONTABILI DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Contabili capi . . .	4	Procuratori capi . .	11	Contabili capi . . .	3
402	Contabili principali	13	Procuratori principali	49	Contabili principali	10
325	Primi contabili . . .	50	Primi procuratori .	72	Primi contabili . .	20
271	Contabili	233	Procuratori	490	Contabili	167
229	Contabili aggiunti .		Procuratori aggiunti		Contabili aggiunti .	
202	Vice contabili . . .		Vice procuratori . .		Vice contabili . .	
		300		622		200

(*È approvato*).

QUADRO N. 12.

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
500	Contabili capi	6
402	Contabili principali	20
325	Contabili superiori	40
271	Primi contabili	
229	Contabili	334
202	Vice contabili	
		400

A questo quadro il senatore Ruggeri ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nella ripartizione dei posti, il numero 6 con il numero 14, il numero 20 con il numero 42, il numero 40 con il numero 75, il numero 334 con il numero 269.

R U G G E R I . Lo scopo di questo emendamento è stato già illustrato a proposito dell'emendamento presentato al quadro 7, quindi, anche in proposito, attendiamo ulteriori chiarimenti.

P R E S I D E N T E . La decisione sul quadro 12 rimane pertanto sospesa.

QUADRO N. 13.

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	RUOLO DEI CASSIERI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO		RUOLO DEI COADIUTORI DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Cassieri capi	30	Coadiutori capi	15
402	Cassieri principali	100	Coadiutori principali	45
325	Cassieri superiori	230	Coadiutori superiori	80
271	Primi cassieri		Coadiutori	
229	Cassieri	1.640	Coadiutori aggiunti	285
202	Vice cassieri		Vice coadiutori	
		2.000		425

(*È approvato*).

QUADRO N. 14.

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Personale addetto agli uffici				Capo ufficio cifra e telegrafo		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti tecnici	25	—				Assistente agrario	1
271	Archivisti capi	200			Capo ufficio cifra e telegrafo	1	Assistenti agrari capi	2
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	425					Primi assistenti agrari	3
202	Archivisti		Operatori tecnici di 1ª classe				Assistente agrario	1
180	Applicati	1.450	Operatori tecnici di 2ª classe	500				
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti					
		2.100		500				
		2.600				1		7

(*È approvato*).

QUADRO N. 15.

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale tecnico		Traduttore	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti superiori e disegnatori superiori	260		
271	Assistenti capi e disegnatori capi.	640	Traduttore	1
229	Assistenti principali e disegnatori principali	1.200		
202	Primi assistenti e primi disegnatori	3.500		
108	Assistenti e disegnatori			
		5.600		1

A questo quadro è stato presentato dal senatore Ruggeri un emendamento sostitutivo dell'intero testo con il seguente:

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Posti
325	Assistenti superiori e disegnatori superiori	377
271	Assistenti capi e disegnatori capi	1.023
229	Assistenti principali e disegnatori principali	1.200
202	Primi assistenti e primi disegnatori . . .	3.000
180	Assistenti e disegnatori	
325		
271	Traduttore	invariato
229		
		5.600

R U G G E R I . Proponendo queste modifiche, abbiamo tenuto presente due ragioni fondamentali.

Innanzitutto, fronteggiare una esigenza del servizio, trattandosi qui di 92 uffici con 4 sezioni, e per questo abbiamo messo al coefficiente 325 n. 377 posti. In secondo luogo, venire incontro ad una situazione particolare che in questo quadro si verifica e cioè: al coefficiente 229 (assistenti principali e disegnatori principali) ci sono tuttora 700 persone in soprannumero e si tratta dei famosi trentanovisti; ora se non si eleva il numero dei posti assegnati al coefficiente 271, che sono attualmente n. 640, è evidente che il personale dei gradi inferiori non fa più carriera, rimane tutto fermo.

P I O L A , *relatore*. Gli aumenti e le variazioni d'organico vanno fatti in relazione alle esigenze del servizio.

R U G G E R I . Ho detto anche in relazione alle esigenze del servizio. Ci sono 368 sezioni più i servizi dell'Amministrazione centrale.

P I O L A , *relatore*. La creazione di 3 Direzioni presso l'Amministrazione centrale determinerà pochi spostamenti.

R U G G E R I . Ad ogni modo questi sono i motivi per cui abbiamo proposto gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Anche su questo quadro ogni decisione è rinviata.

QUADRO N. 16.

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL DEMANIO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
325	Assistenti idraulici superiori	2
271	Assistenti idraulici capi	8
229	Primi Assistenti idraulici	35
202	Assistenti idraulici	
180	Assistenti idraulici aggiunti	145
157	Vice Assistenti idraulici	
		190

(*È approvato*).

QUADRO N. 17.

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale delle dogane		Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Ufficiali superiori	70	Preparatori chimici superiori	4	Assistente tecnico	1	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi	200	Preparatori chimici capi	5	Archivisti capi	4	Ufficiali capi	157
229	Primi ufficiali	250	Primi preparatori chimici	8	Primi archivisti	5	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	700	Preparatori chimici	33	Archivisti	40	Ufficiali	470
180	Ufficiali aggiunti		Preparatori chimici aggiunti		Applicati		Ufficiali aggiunti	
		1.220		50		50		860

(*È approvato*).

QUADRO N. 18.

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti	QUALIFICA	Posti
325	Assistenti tecnici	60		
271	Aiuti procuratori	485		
229	Primi archivisti	1.400		
202	Archivisti	3.930	Operatori tecnici di 1ª classe .	2.000
180	Applicati		Operatori tecnici di 2ª classe .	
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti .	
		5.875		2.000
		7.875		

Anche a questo quadro il senatore Ruggeri ha presentato un emendamento, anch'esso in relazione alla questione del riassorbimento del personale in soprannumero. Pertanto, la decisione relativa è rinviata alla prossima seduta.

QUADRO N. 19.

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale degli uffici del registro				Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari			
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti tecnici	60			Assistenti tecnici	15		
271	Aiuti procuratori	240			Aiuti conservatori	60		
229	Primi archivisti	950			Primi archivisti	200		
202	Archivisti	2.850	Operatori tecnici di 1ª classe	1.300	Archivisti	855	Operatori tecnici di 1ª classe	200
180	Applicati		Operatori tecnici di 2ª classe		Applicati		Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti		Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti	
		4.100		1.300		1.130		200
		5.400				1.330		

(*È approvato*).

QUADRO N. 20.

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze		Ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
180	Commessi capi . . .	1			Sorveglianti capi . .	4
173	Commessi	105	Agenti tecnici capi .	65	Sorveglianti di 1ª cl.	7
159	Uscieri capi	794	Agenti tecnici . . .	255	Sorveglianti di 2ª cl.	1
151	Uscieri				Sorveglianti di 3ª cl.	
142	Inservienti					
		900		320		12

(*È approvato*).

QUADRO N. 21.

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Commessi	92
159	Uscieri capi	508
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		600

(*È approvato*).

QUADRO N. 22

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEI CUSTODI DEGLI IMMOBILI DEMANIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
156	Custodi di immobili demaniali	265

(*È approvato*).

QUADRO N. 23.

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	RUOLO DEL PERSONALE DELLE DOGANE		RUOLO DEL PERSONALE FEMMINILE DELLE DOGANE		RUOLO DEL PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE		RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
173	Primi commessi di dogana	50			Commessi tecnici capi	20	Commessi	10
159	Commessi di dogana	1.150	Visitatrici doganali	200	Commessi tecnici	50	Uscieri capi	140
151	Commessi aggiunti di dogana						Uscieri	
142							Inservienti	
		1.200		200		70		150

(*È approvato*).

QUADRO N. 24

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Commessi	50
159	Uscieri capi	650
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		700

(*È approvato*).

QUADRO N. 25.

CARRIERE AUSILIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	RUOLO DEL PERSONALE TECNICO		RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO		RUOLO DEL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
173	Bollatori capi	25	Commessi	51	Commessi	15
159	Bollatori	46	Uscieri capi	459	Uscieri capi	145
151			Uscieri		Uscieri	
142			Inservienti		Inservienti	
		71		510		160

(*È approvato*).

R U G G E R I . Abbiamo deciso di esaminare immediatamente la portata degli emendamenti da noi presentati in relazione alle norme riguardanti l'organico del Ministero del tesoro, ragione per cui noi desidereremmo che già domattina si completasse l'esame del provvedimento, che ha un carattere di estrema urgenza.

P I O L A , *relatore*. Quando si presentano degli emendamenti occorre anche sopportarne le conseguenze, e pretendere che il loro esame venga fatto in un termine così breve mi sembra un po' esagerato.

P R E S I D E N T E . Domani riprenderemo l'argomento e poi decideremo. Per ora, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 21.20

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari